Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 133

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Lunedì, 20 maggio 1963

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.330 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1963

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1963, n. 673.

Modifica allo statuto dell'Ente autonomo « Mostra mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 296, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena, e 15 ottobre 1960, n. 1627, che ne ha approvato il vigente statuto;

Vista la deliberazione del commissario straordinario in data 18 ottobre 1962, n. 23, relativa alla modifica dell'art. 1, primo comma, del predetto statuto;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Lo statuto dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1960, n. 1627, è modificato come appresso.

Il primo comma dell'art. 1 è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'Ente autonomo " Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati ", con sede in Siena, riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 296, ha lo scopo — oltrechè di organizzare periodicamente la Mostra-mercato vini tipici e pregiati d'Italia, realizzata fin dal 1933 ad iniziativa di istituzioni senesi — di allestire, con carattere permanente, nei locali della Fortezza Medicea (o, eventualmente, in altri), la " Enoteca Italica Permanente ", che costituirà l'esposizione permanente, con possibilità di assaggio sul posto e di ordinazioni, dei vini tipici e pregiati di tutta Italia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1963

SEGNI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1963
Atti del Governo, registro n. 169, foglio n. 32. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1963.

Classificazione tra le statali della Strada statale n. 418 « Spoletina », in provincia di Terni e Perugia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959, registro n. 26 Lavori pubblici, foglio n. 30, e pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181

del 30 luglio 1959, con il quale ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126 è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuta l'opportunità di inserire nella rete delle statali la strada: « Innesto Strada statale n. 3-*bis* ad Acquasparta innesto Strada statale n. 3 a Spoleto » della lunghezza di km. 24+000 (di cui km. 10+835 in provincia di Perugia e km. 13+165 in provincia di Terni), compresa al n. 48 del predetto piano generale;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada « innesto Strada statale n. 3-*bis* ad Acquasparta innesto Strada statale n. 3 a Spoleto » è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 418 « Spoletina ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1963

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1963
Registro n. 19 *Lavori pubblici, foglio n.* 48

(4884)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1963.

Classificazione tra le statali di una strada denominata Strada statale n. 408 « di Montevarchi », in provincia di Siena e Arezzo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada Siena-Valle del Bozzone-Valle d'Arbia-Gaiole in Chianti-Cavriglia-Montevarchi (innesto Strada statale n. 69 « di Valdarno »), della lunghezza complessiva di km. 47, di cui 35+800 in provincia di Siena e 11+200 in provincia di Arezzo, ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle Strade statali;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge suindicata i pareri del Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., del Consiglio superiore dei lavori pubblici e delle Amministrazioni provinciali di Siena ed Arezzo;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada « Siena-Valle del Bozzone-Valle d'Arbia-Gaiole in Chianti-Cavriglia-Montevarchi », della lunghezza di km. 47+000 è classificata statale con la denominazione Strada statale n. 408 « di Montevarchi ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 marzo 1963

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *aprile* 1963
Registro n. 19 *Lavori pubblici, foglio n.* 15

(4886)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1963.

Determinazione delle modalità di conferimento e di conferma delle borse di studio annuali o pluriennali per l'anno scolastico 1963-64.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 38 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, col quale è stabilito lo stanziamento della somma di L. 6000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1962-63, 1963-64 e 1964-65, allo scopo di consentire, mediante l'assegnazione di borse di studio, ai capaci e meritevoli in disagiate condizioni di famiglia, con particolare riguardo al numero dei figli, il compimento degli studi nelle scuole di istruzione secondaria e artistica statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato;

Veduta la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, sull'istituzione e ordinamento della Scuola media statale, derivante dalla trasformazione della preesistente scuola media, della scuola secondaria di avviamento professionale e di ogni altra scuola secondaria ed artistica di I grado;

Considerata la necessità di stabilire con proprio decreto, secondo quanto previsto dal terzo comma del citato art. 38, l'ammontare, la ripartizione, le condizioni e le modalità di conferimento delle predette borse annuali o pluriennali;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 6000 milioni a disposizione per l'anno scolastico 1963-64, per il conferimento di borse di studio agli alunni delle scuole di istruzione secondaria e artistica e di completamento dell'obbligo, statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, è così suddivisa:

a) L. 2400 milioni da destinare a borse di studio per gli alunni delle prime classi delle scuole medie istituite con la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, e delle classi residuali delle scuole di avviamento professionale, del 1° triennio delle scuole d'arte, del corso inferiore degli istituti d'arte e del 1° triennio dei conservatori di musica e dei licei musicali;

b) L. 3600 milioni da destinare a borse di studio per gli alunni dei ginnasi-licei, dei licei scientifici, degli istituti magistrali, delle scuole di magistero professionale per la donna, dei licei linguistici, degli istituti tecnici, degli istituti professionali, delle scuole tecniche, delle scuole professionali femminili, delle scuole magistrali, dei licei artistici, del biennio superiore della scuola d'arte, del corso superiore degli istituti d'arte, dei conservatori di musica e licei musicali dal 4° all'ultimo anno di corso.

Nella tabella *A* annessa al presente decreto le somme suindicate sono ripartite fra le singole Province. A tali somme vanno aggiunte le somme residuate nel concorso per il 1962-63.

La misura unitaria delle borse è:

1) di L. 60.000 per gli alunni delle scuole di cui alla lettera *a*);

2) di L. 110.000 per gli alunni dei ginnasi, delle scuole tecniche, delle scuole professionali femminili, degli istituti professionali, del corso superiore delle scuole d'arte e degli istituti d'arte, del 4° e 5° anno dei conservatori di musica e dei licei musicali, nonchè dei primi due anni dei licei scientifici, degli istituti ma-

gistrali, dei licei linguistici, dei licei artistici, degli istituti tecnici e delle scuole magistrali;

3) di L. 150.000 per gli alunni dei licei classici, delle scuole di magistero professionale per la donna, del triennio superiore dei licei scientifici, dei licei linguistici e del triennio o quadriennio degli istituti tecnici, del biennio superiore degli istituti magistrali e dei licei artistici, della 3ª classe delle scuole magistrali e del 6°, 7°, 8°, 9° e 10° anno dei conservatori di musica e dei licei musicali.

L'importo delle borse stabilito nei punti 2) e 3) viene maggiorato rispettivamente di L. 30.000 e di L. 50.000 quando sussista un effettivo e particolare disagio degli alunni che risiedano in Comune diverso da quello in cui ha sede la scuola o le cui famiglie risiedano in Comune diverso da quello in cui i predetti alunni frequentano la scuola.

Le borse sono annuali per gli alunni dell'ultima classe di ciascuno dei corsi di studio o dei gruppi di anni di corso elencati nella tabella *B*; sono biennali o triennali per gli alunni delle altre classi per il compimento dei corsi di studio o dei gruppi di anni di corso anzidetti. Eventualmente la borsa potrà essere confermata per i corsi di specializzazione e di perfezionamento degli istituti professionali, nonchè per tutta la durata dei corsi degli istituti tecnici e professionali.

La borsa sarà confermata, nei limiti di durata suindicati, qualora l'alunno abbia conseguito la promozione alla classe successiva per scrutinio, con una media superiore a 60 centesimi, non computandosi i voti di condotta, di educazione fisica e delle materie facoltative; negli istituti magistrali peraltro si computa anche il voto di educazione fisica per effetto dell'art. 4 della legge 7 febbraio 1958, n. 88. Inoltre la conferma delle borse aventi una durata superiore a quella biennale è subordinata anche alla condizione che sia stanziato nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione un fondo non inferiore a L. 6.000 milioni per gli esercizi finanziari successivi a quello del 1964-65.

Il godimento della borsa di studio non è cumulabile con quello di altre borse, assegni, premi o posti gratuiti in collegi o convitti concessi per pubblico concorso da Amministrazioni dello Stato, Enti, Fondazioni o Aziende. In tal caso l'alunno ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza.

Art. 2.

L'assegnazione delle borse è disposta a seguito di concorso provinciale, indetto dal provveditore agli studi, secondo le norme che seguono.

Il provveditore agli studi ripartisce le somme assegnate alla rispettiva Provincia per il conferimento delle borse di studio agli alunni di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'art. 1 in quote distinte per ciascuno dei corsi di studio o dei gruppi di classi indicati nell'allegata tabella *B*, nella stessa misura stabilita dalla predetta autorità per il concorso a borse di studio relativo all'anno scolastico 1962-63.

Nell'ambito di ciascuna quota così ottenuta, il provveditore assegna al concorso per le borse di studio da fruire nelle prime classi di ogni corso di studio o gruppo di anni di corso le somme già utilizzate nell'anno 1962-63 per le borse annuali relative alle classi finali di ogni corso di studio o gruppo di classi, nonchè le somme residuate nel concorso per l'anno scolastico 1962-63 relative alle corrispondenti prime classi, tenuto conto peraltro della possibilità di applicazione delle nuove norme relative alla conferma delle borse per il 1963-64 contenute nell'art. 12 del presente decreto per determinati tipi di istituti.

Il concorso per le classi successive alla prima nell'ambito di ciascun corso di studio o gruppo di classi sarà indetto dal provveditore soltanto nel caso che, in conseguenza dell'eventuale mancata conferma per l'anno scolastico 1963-64 di borse biennali o pluriennali assegnate nel 1962-63, risultino somme disponibili ovvero nel caso in cui siano rimasti dei residui, sempre per le predette classi, nel concorso per il 1962-63.

I concorsi a borse di studio per l'anno 1963-64 sono, pertanto, distinti in:

a) concorso per le prime classi delle scuole o gruppi di anni di corso indicati nella tabella *B*;

b) concorso per le classi successive a quelle di cui alla precedente lettera *a*).

Il concorso di cui alla lettera *a*) del precedente comma sarà indetto il 6 maggio 1963 ed il termine per la presentazione delle domande è fissato al 5 giugno 1963.

Il concorso di cui alla lettera *b*) sarà bandito, nelle Provincie e per le classi ed i tipi di scuole per le quali saranno disponibili le somme necessarie, il 1° settembre 1963 ed il termine per la presentazione delle domande è fissato al 1° ottobre 1963.

Con gli stessi termini sarà bandito il concorso per le borse di studio relative a tutti gli anni di corso dei Conservatori di musica e dei Licei musicali, escluso il primo anno, sempre che vi siano somme disponibili.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso provinciale gli alunni che hanno conseguito per scrutinio o nella sessione estiva di esami la promozione o comunque il titolo valido per l'iscrizione in una classe delle scuole e istituti per i quali venga indetto il concorso a borse di studio e che si trovino in disagiate condizioni di famiglia, con particolare riguardo al numero dei figli.

Ai fini dell'ammissione al concorso si considerano sussistere le disagiate condizioni di famiglia quando il reddito complessivo netto familiare del concorrente, accertato o, in mancanza di accertamenti, denunciato ai fini dell'imposta complementare progressiva, non sia superiore a quello per il quale si è esonerati da tale imposta (L. 720.000), maggiorato di un quarto per il primo figlio e di un terzo per ogni altro figlio a carico oltre il primo, e cioè:

a) per un figlio: reddito netto non superiore a lire 900.000;

b) per due figli: reddito netto non superiore a lire 1.140.000;

c) per tre figli: reddito netto non superiore a lire 1.380.000;

d) per quattro figli: reddito netto non superiore a L. 1.620.000;

e) per ogni altro figlio in più si aggiungono lire 240.000.

Sono considerati a carico i figli maggiorenni, sino al 26° anno di età, qualora siano studenti universitari e non abbiano redditi propri.

Art. 4.

La domanda di partecipazione al concorso, in carta libera, dev'essere presentata dal padre del concorrente o da chi ne fa le veci entro i termini tassativi indicati

nel sesto e settimo comma del precedente art. 2, con la precisa indicazione del tipo di scuola e della classe che il giovane intende frequentare nel 1963-64. Poichè per gli alunni che nel 1963-64 frequenteranno le prime classi o il primo anno di ogni gruppo di anni di corso il termine per la presentazione delle domande (5 giugno 1963) scadrà prima della data di pubblicazione degli scrutini o dei risultati degli esami, le loro istanze saranno accettate con riserva, subordinatamente, cioè, al verificarsi della condizione del conseguimento del titolo di studio prescritto per l'iscrizione alla classe che l'alunno intende frequentare nel 1963-64.

La domanda va presentata al capo dell'istituto frequentato dal candidato nel corrente anno scolastico. Per gli alunni della quinta classe della scuola elementare che dovranno frequentare nel prossimo anno la prima classe della scuola di completamento dell'obbligo, la domanda va presentata al direttore didattico del circolo in cui è compresa la scuola elementare frequentata. Per gli alunni esterni la domanda ve presentata al capo dell'istituto o al direttore didattico rispettivamente della scuola secondaria o artistica e della scuola elementare in cui essi si presenteranno all'esame per il conseguimento del titolo prescritto.

Alla domanda di partecipazione al concorso devono essere uniti i seguenti documenti:

a) stato di famiglia rilasciato in carta libera dal sindaco del Comune di residenza;

b) certificato rilasciato dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, attestante il reddito netto accertato o in mancanza di accertamenti, denunciato ai fini dell'imposta complementare progressiva per il capo di famiglia e tutti i componenti la famiglia;

c) scheda, che sarà ritirata gratuitamente nella segreteria dell'Istituto o presso la Direzione didattica, debitamente compilata nella parte riservata al capo di famiglia;

d) ogni altro documento attestante particolari situazioni degne di considerazione ai fini dell'accertamento dello stato di bisogno;

e) qualora l'interessato sia iscritto nell'elenco dei poveri, certificato attestante tale condizione, rilasciato dal Comune;

f) eventualmente, certificato attestante la qualità di studente universitario, per i figli maggiorenni, per documentare la maggiorazione del reddito, ai fini dell'art. 3, ultimo comma.

La data di presentazione della domanda e dei documenti allegati dovrà risultare dal timbro a data apposto dall'ufficio di segreteria dell'Istituto o della Direzione didattica.

Art. 5.

Il capo d'istituto o il direttore didattico procederà immediatamente all'esame delle domande pervenute in termine e della relativa documentazione, convocando, se del caso, il presentatore, perchè fornisca le notizie eventualmente mancanti.

Accerterà, in particolare, in base al certificato tributario che sussistano le disagiate condizioni ai sensi del secondo comma dell'art. 3.

Il direttore didattico ed il capo d'istituto hanno facoltà di chiedere all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette competente ulteriori accertamenti sull'entità del reddito, quando le risultanze del certificato esibito dall'interessato appaiano non corrispondenti alla situazione reale, a conoscenza delle predette autorità scolastiche. Pari facoltà ha il provveditore agli studi, purchè essa sia esercitata prima del pagamento delle borse.

Qualora venga accertata la mancanza anche di uno dei requisiti di ammissione al concorso, sarà comunicata per iscritto al presentatore della domanda da parte del direttore didattico o del capo d'istituto l'esclusione dal concorso e il motivo della medesima.

Il candidato peraltro potrà presentare al provveditore agli studi istanza in carta libera per un riesame della domanda di ammissione al concorso da parte della Commissione esaminatrice e, nell'attesa della decisione, potrà presentarsi a sostenere, sotto condizione, la prova d'esame.

Nei due giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande, il capo d'istituto o il direttore didattico comunicherà col mezzo più rapido al provveditore agli studi il numero delle domande presentate, distinte per classi e tipi di scuola.

Il capo d'istituto, sentiti gli insegnanti della classe frequentata dal concorrente, o il direttore didattico, *sentito l'insegnante di classe, completerà la scheda con* tutte le opportune notizie sulle condizioni individuali e familiari del concorrente; in particolare, a proposito della residenza, indicherà i motivi per i quali si ritiene giustificabile la concessione della borsa d'importo maggiorato, nei casi previsti dall'art. 1, comma quarto.

Entro il 15 luglio 1963 per i concorsi indicati nella lettera *a*) del comma quinto dell'art. 2, ed entro il 15 ottobre 1963 per i concorsi indicati nella lettera *b*) dello stesso comma quinto, le domande documentate e le relative schede completate con le indicazioni dei voti conseguiti nella prima sessione di esame o nello scrutinio, dovranno essere trasmesse al provveditore agli studi.

Art. 6.

Il provveditore agli studi nomina una Commissione esaminatrice per ognuno dei corsi di studi o dei gruppi di anni di corso elencati nella tabella *B*.

Quando il numero dei concorrenti sia limitato, può essere costituita una Commissione unica per più corsi di studi o gruppi di anni di corso che presentino sufficiente affinità.

Qualora, invece, i concorrenti siano più di 300 per uno dei corsi delle scuole di completamento dell'obbligo, ovvero più di 240 per uno degli altri corsi o gruppi, la Commissione può essere divisa in sottocommissioni.

Ciascuna Commissione o sottocommissione deve essere costituita da: un preside di ruolo, tre insegnanti (due dei quali appartenenti ai ruoli statali ed uno in servizio nelle scuole o istituti non statali) e un funzionario dell'Amministrazione della pubblica istruzione appartenente a qualsiasi ruolo, purchè fornito di diploma di istituto medio superiore.

Art. 7

La prova d'esame consiste in una prova scritta anonima su tema scelto dal candidato fra più temi a lui proposti dalla Commissione esaminatrice su argomento di cultura generale.

Per ciascun anno di corso delle scuole e dei gruppi elencati nella tabella *B*, la Commissione propone gruppi di temi diversi, e i candidati sono opportunamente raggruppati, ferma restando l'anonimità dell'elaborato.

La prova avrà luogo nei Comuni e presso le sedi scolastiche scelte dal provveditore, tenendo conto, per

ogni tipo di scuola o gruppo di anni di corso, del numero dei concorrenti e dell'esigenza di rendere, per quanto possibile, agevole il loro afflusso dalle località di residenza.

I temi saranno formulati dalla Commissione nei giorni precedenti la prova e fatti avere tempestivamente, in plico sigillato, ai capi degli istituti scelti come sede d'esame, i quali cureranno lo svolgimento della prova e, con la collaborazione degli insegnanti della scuola e anche di altre scuole, provvederanno alla necessaria vigilanza.

L'elenco delle sedi d'esame con l'indicazione, per ciascuna di esse, della zona dalla quale affluiranno i candidati, sarà comunicato dal provveditore a tutte le scuole secondarie, artistiche e di completamento dell'obbligo della Provincia entro il 15 giugno per i concorsi di cui alla lettera *a*) del quinto comma dell'art. 2 ed entro il 10 ottobre per i concorsi di cui alla lettera *b*) dello stesso comma quinto, affinchè i concorrenti, a decorrere da tali date, possano prenderne conoscenza.

Non saranno fatte comunicazioni scritte ai singoli concorrenti circa l'ammissione al concorso, la sede e la data della prova. Salvo comunicazione scritta di esclusione, essi si intendono tutti ammessi alla prova, con riserva di definitiva ammissione da parte della Commissione esaminatrice.

I concorrenti, ove non siano alunni interni della scuola sede di esame, dovranno presentarsi alla prova muniti di un documento di riconoscimento o accompagnati da uno dei loro insegnanti.

La prova avrà luogo:

per i concorsi a borse di studio relative alla prima classe della scuola media, alle ore 8,30 del 28 giugno 1963;

per i concorsi a borse di studio relative alle prime classi delle altre scuole o gruppi di anno di corso considerati nella lettera *a*) del quinto comma dell'art. 2, alle ore 8.30 del 5 luglio 1963;

per i concorsi a borse di studio relative alla altre classi di cui alla lettera *b*) del predetto quinto comma, nonchè relative agli anni di corso dei Conservatori di musica e Licei musicali considerati nell'ultimo comma dell'art. 2, alle ore 8,30 del 30 ottobre 1963.

Per lo svolgimento del tema sono concesse 4 ore.

Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente su carta portante il timbro del Provveditorato agli studi.

Al concorrente sono consegnate, il giorno della prova, due buste: una grande e una piccola contenente un cartoncino bianco.

Il concorrente, dopo svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione o altro contrassegno, mette il foglio od i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita sul cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone quindi anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al membro della Commissione o all'insegnante addetto alla vigilanza presente nell'aula, il quale appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi restino compresi il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la sola data.

~~Al termine della prova tutte le buste degli alunni~~, raggruppate per anno di corso e tipo di scuola, sono raccolte in pieghi che sono suggellati e firmati dal membro della Commissione esaminatrice presente o dal capo dell'istituto sede d'esame o da chi ne fa le veci, con l'indicazione, all'esterno della busta, dell'anno di corso e della scuola per i quali i concorrenti aspirano alla borsa.

I pieghi sono nello stesso giorno fatti avere al presidente della Commissione esaminatrice e saranno aperti alla presenza di quest'ultima, quando si dovrà procedere all'esame dei lavori.

Il riconoscimento deve essere fatto dopo che tutti i lavori dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati.

Art. 8.

Le Commissioni esaminatrici hanno a disposizione 50 punti per la votazione da attribuire a ciascun elaborato.

La prova può essere eccezionalmente integrata con una verifica orale. Di tale facoltà la Commissione può avvalersi qualora, avvenuto il riconoscimento dell'elaborato, risulti una eccessiva discrepanza fra la valutazione di esso e le votazioni con cui la scuola ha giudicato il concorrente in sede di promozione per scrutinio o di esame nella sessione estiva; della facoltà la Commissione può avvalersi anche quando abbia fondati dubbi sulla genuinità dell'elaborato.

Per l'eventuale verifica orale il concorrente è convocato, con un preavviso di tre giorni, nella sede della Commissione.

Art. 9.

La Commissione forma per ciascun anno di corso delle scuole elencate nell'allegata tabella *B*, distinte graduatorie di merito, nelle quali sono compresi, secondo l'ordine determinato dalla votazione conseguita, i concorrenti che nella prova scritta abbiano riportato non meno di punti 30/50. I risultati di coloro che abbiano riportato una votazione inferiore non sono pubblicati.

Nel caso di parità di merito, la Commissione gradua i concorrenti tenendo conto comparativo dello stato di bisogno delle famiglie, avuto particolare riguardo al numero dei figli. Dal verbale dovrà risultare la motivazione essenziale della comparazione fatta e dell'ordine che se ne è dedotto.

La Commissione, esaminate le domande e la documentazione, definisce i casi di concorrenti ammessi con riserva a sostenere la prova ai sensi del comma quarto dell'art. 5, stabilendo l'ammissione al concorso o la esclusione da esso.

Il conferimento delle borse è disposto dalla Commissione secondo l'ordine di graduatoria fino ad esaurimento della somma stabilita dal provveditore per l'anno di corso di cui si tratta.

Nell'assegnare le borse, la Commissione stabilisce per quali concorrenti ricorra il particolare stato di disagio, di cui al quarto comma dell'art. 1, che dà diritto alla maggiorazione dell'importo della borsa ivi prevista.

Art. 10.

Gli atti della Commissione sono sottoposti al provveditore agli studi, che, ove ne riconosca la regolarità, li approva, curando l'immediata pubblicazione all'albo del Provveditorato delle graduatorie di merito e dello elenco dei vincitori delle borse con l'indicazione del ~~loro importo e della durata annuale o pluriennale~~; copia della graduatoria e dell'elenco dei vincitori è inviata a tutte le scuole e corsi di studio statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato ai quali la graduatoria si riferisce.

Le graduatorie e l'elenco dei vincitori sono inviati, inoltre, in doppia copia al Ministero Ispettorato per l'assistenza scolastica.

Art 11.

Ciascuna borsa è erogata in due rate di uguale misura: la prima previo accertamento che l'assegnatario della borsa sia regolarmente iscritto per l'anno scolastico 1963-64 in una scuola o istituto statale o autorizzato a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato. A tal fine la scuola, provvede ad inviare al Provveditorato l'attestazione dell'avvenuta iscrizione, a semplice richiesta dell'interessato, che deve dichiarare peraltro di non trovarsi nelle condizioni che impediscono la cumulabilità della borsa con altri benefici ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 e di impegnarsi a comunicare in avvenire al provveditore agli studi lo eventuale verificarsi di tali condizioni, per poter optare tra i benefici ottenuti.

La seconda rata è erogata entro il 31 marzo 1964, previo accertamento d'ufficio che l'alunno assegnatario non abbia abbandonato gli studi e non sia incorso in una punizione disciplinare superiore a quella di cui alla lettera *c*) dell'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Gli ordinativi di pagamento delle rate delle borse sono intestati ai padri degli alunni vincitori o a chi ne fa le veci.

Le somme assegnate a ciascun anno di corso delle scuole e dei gruppi di anni di corso elencati nell'allegata tabella *B*, che rimanessero del tutto o in parte disponibili per mancanza di vincitori, saranno utilizzate, sempre nell'ambito dello stesso tipo di scuola o dello stesso gruppo di anni di corso, per l'assegnazione di altre borse ai concorrenti degli altri anni di corso.

Qualora, dopo l'applicazione di tale procedimento, risultassero ancora dei residui, questi saranno tenuti a disposizione, in attesa che il Ministero, in base ad un esame comparativo dei risultati generali dei concorsi, stabilisca l'impiego e la ripartizione di tali somme, comunque riservate a borse di studio.

Art. 12.

Saranno compiuti d'ufficio gli accertamenti per la conferma delle borse di studio pluriennali conferite nel decorso anno scolastico, diretti a stabilire se gli alunni assegnatari abbiano conseguito nell'anno scolastico 1962-63 la promozione alla classe successiva per scrutinio con la media indicata nel sesto comma dell'art. 1 e se gli stessi alunni non siano incorsi in una punizione disciplinare superiore a quella prevista dalla lettera *c*) dell'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

I beneficiari delle borse negli istituti professionali possono ottenerne la conferma, alle condizioni suindicate, fino al compimento dell'intero corso dell'Istituto e per la frequenza dell'eventuale corso di specializzazione o di perfezionamento. La conferma è prevista anche per la frequenza del 6° anno degli istituti tecnici, ad ordinamento specializzato.

Per gli alunni dei Conservatori di musica e dei Licei musicali la conferma della borsa è estesa altresì al 9° ed al 10° anno di corso.

Roma, addì 19 aprile 1963

Il Ministro: GUI

TABELLA A

Tabella di ripartizione fra i Provveditorati agli studi del fondo di lire 6.000 milioni stabilito per l'anno scolastico 1963-64.

PROVINCIA	Somma assegnata per borse di studio agli alunni delle scuole di completamento dell'obbligo, indicate nella lett. *a* dell'art. 1.	Somma assegnata per borse di studio agli alunni delle scuole di istruzione secondaria e artistica indicate nella lett. *b* dell'art. 1.
	colonna *a*	colonna *b*
Piemonte:		
Alessandria	15.480.000	24 090 000
Asti .	6.420 000	7 890 000
Cuneo .	14 220.000	17 900 000
Novara .	14.640 000	25 470.000
Torino	60 060 000	88 060 000
Vercelli .	11.820.000	16 000 000
Aosta . . .	3.180.000	3.000.000
Liguria:		
Genova . .	40 980 000	69.710 000
Imperia	7 200 000	9 250 000
La Spezia	10 320 000	16 390 000
Savona . .	9.540.000	16.950.000
Lombardia:		
Bergamo .	23.460 000	26 810 000
Brescia	31.560 000	33 330 000
Como	21.000 000	18 560 000
Cremona	11.940 000	16 660 000
Mantova	13.740 000	16 790 000
Milano	117.000 000	185 280 000
Pavia	14 520 000	17 620 000
Sondrio	4.920 000	5 390 000
Varese	20.640.000	22.940.000
Trentino-Alto Adige:		
Bolzano	11 880 000	17.230.000
Trento .	16.560.000	17 760.000
Veneto:		
Belluno	10 800 000	13 010.000
Padova	26 820 000	35 910 000
Rovigo	12 300 000	14 180 000
Treviso	26 280 000	36 510 000
Venezia	26.220 000	29 730 000
Verona	21 960 000	32 160 000
Vicenza	26.880.000	33.040.000
Friuli-Venezia Giulia:		
Gorizia	7.020.000	11.550 000
Trieste	11 700 000	19 380 000
Udine .	37.920.000	50 350.000
Emilia:		
Bologna .	32.040 000	54 740.000
Ferrara .	15.540 000	21 260.000
Forlì	25.020.000	40 880 000
Modena	19.740.000	30.770 000
Parma	14.400.000	20 510 000
Piacenza	9.900 000	14 230 000
Ravenna	12.900.000	17 710 000
Reggio Emilia	13.320.000	18.010.000
Toscana:		
Arezzo .	18 000.000	23 440 000
Firenze	31.740.000	51 710 000
Grosseto	9.060 000	9 500 000
Livorno	13.740.000	26 030.000
Lucca	15.240.000	21.020 000
Massa Carrara	10.560 000	18 530 000
Pisa .	12.960 000	25.320 000
Pistoia . . .	8 580.000	12.370 000
Siena	10.800.000	16.440.000

PROVINCIA	Somma assegnata per borse di studio agli alunni delle scuole di completamento dell'obbligo, indicate nella lett. *a* dell'art. 1.	Somma assegnata per borse di studio agli alunni delle scuole di istruzione secondaria e artistica indicate nella lett. *b* dell'art. 1.
	colonna *a*	colonna *b*
Marche:		
Ancona	18.780.000	32.590.000
Ascoli Piceno	18.480.000	34.900.000
Macerata	13.440.000	21.980.000
Pesaro	16.920.000	24.240.000
Umbria:		
Perugia	36.060.000	51.480.000
Terni	10.800.000	19.360.000
Lazio:		
Frosinone	33 300.000	39.470.000
Latina	20.280.000	18.420.000
Rieti	8.640.000	7.660.000
Roma	135.720 000	256.900.000
Viterbo	10.860.000	13.420.000
Abruzzi e Molise:		
Campobasso	21.300.000	31.830.000
Chieti	25.080.000	34.380.000
L'Aquila	22.440.000	41.480.000
Pescara	15 480.000	26.400.000
Teramo	14.460.000	17.420.000
Campania:		
Avellino	28.560.000	34.950.000
Benevento	21.600.000	34.120.000
Caserta	45.780.000	56.370.000
Napoli	123.420.000	226.160.000
Salerno	59.760.000	91.110.000
Puglie:		
Bari	74.460 000	121.500.000
Brindisi	19.560 000	24.180.000
Foggia	41.160 000	61.700.000
Lecce	38.100 000	71.760.000
Taranto	32.940.000	47.600.000
Basilicata:		
Matera	15 720 000	14.990.000
Potenza	28.260.000	27.720.000
Calabria:		
Catanzaro	46 140.000	58 900.000
Cosenza	45 540 000	65.370.000
Reggio Calabria	42 600.000	67.840.000
Sicilia:		
Agrigento	27 120 000	34.180.000
Caltanissetta	17.340 000	26.090.000
Catania	50 040 000	100.230.000
Enna	13.440 000	14.260.000
Messina	41.040 000	73.950.000
Palermo	62.100 000	100.440.000
Ragusa	11.280 000	20.580.000
Siracusa	15 540.000	23.440.000
Trapani	20.880.000	37.970.000
Sardegna:		
Cagliari	45 240.000	71.380.000
Nuoro	21.720 000	13.680.000
Sassari	26 100.000	36.230.000

TABELLA B

Distinzione dei corsi di studi o dei gruppi di anni di corso ai fini della ripartizione della somma assegnata alla Provincia nella colonna a) *della tabella* A.

1. Prima classe della scuola media istituita con la legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
1-*bis*. Scuola media (2ª e 3ª classe);
2. Scuola di avviamento (2ª e 3ª classe);
3. Scuola d'arte (2° e 3° anno) e Istituto d'arte (2° e 3° anno corso inferiore);
4. Conservatorio di musica e liceo musicale (2° e 3° anno).

Distinzione dei corsi o dei gruppi di anni di corso ai fini della ripartizione della somma assegnata alla Provincia nella colonna b) *della tabella* A.

5. Ginnasio;
6. Liceo scientifico (1° e 2° anno);
7. Istituto magistrale (1° e 2° anno);
8. Liceo linguistico (1° e 2° anno);
9. Istituto tecnico (1 e 2° anno);
10. Istituto professionale, Scuola tecnica, Scuola professionale femminile (intero corso, compresi gli eventuali corsi di specializzazione o di perfezionamento);
11. Scuola magistrale (1° e 2° anno);
12. Scuola d'arte (4° e 5° anno); e Istituto d'arte (corso superiore triennale);
12-*bis*. Liceo artistico (1° e 2° anno);
13. Conservatorio di musica e Liceo musicale (4° e 5° anno);
14. Liceo classico;
15. Liceo scientifico (3°, 4° e 5° anno);
16. Istituto magistrale (3° e 4° anno);
17. Liceo linguistico (3°, 4° e 5° anno);
18. Istituto tecnico (3°, 4°, 5° ed eventualmente 6° anno);
19. Scuola di magistero professionale per la donna (1° e 2° anno);
20. Scuola magistrale (3° anno);
21. Liceo artistico (3° e 4° anno);
22. Conservatorio di musica e Liceo musicale (dal 6° al 10° anno).

(4294)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1963.

Sostituzione del capo dell'Ufficio stralcio per la liquidazione della cessata Confederazione generale del lavoro della tecnica e delle arti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle Organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611, recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 878, concernente la liquidazione della Confederazione generale del lavoro, della tecnica e delle arti;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1949, con il quale viene istituito l'Ufficio stralcio per la liquidazione della predetta Confederazione;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1954, con il quale fu nominato capo del predetto Ufficio stralcio il dott. Matteo Convenevole, ispettore generale del lavoro;

Considerata l'esigenza di sostituire il dott. Convenevole nella carica di capo dell'Ufficio stralcio per la liquidazione della Confederazione generale del lavoro, della tecnica e delle arti per essere egli stato chiamato a prestare la propria opera presso un organismo internazionale;

Decreta:

A decorrere dal 30 aprile 1963 il dott. Salvatore Leto, ispettore generale dei ruoli dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro, è nominato, in sostituzione del dott. Matteo Convenevole, capo dell'Ufficio stralcio per la liquidazione della Confederazione generale del lavoro, della tecnica e delle arti.

Roma, addì 30 aprile 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(4559)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1963.

Sostituzione del capo dell'Ufficio stralcio per le cessate Confederazioni dei lavoratori, in liquidazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, concernente la soppressione delle Organizzazioni sindacali fasciste e la liquidazione dei rispettivi patrimoni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611, recante integrazioni e modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369 e le successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1949, che ha istituito, fra gli altri, l'Ufficio stralcio per la liquidazione delle Confederazioni dei lavoratori dell'industria, dei lavoratori dell'agricoltura, dei lavoratori del commercio e dei lavoratori delle aziende di credito e assicurazione, nonchè delle Federazioni nazionali aderenti;

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1954, che ha preposto a capo del predetto ufficio il dott. Matteo Convenevole, ispettore generale del lavoro;

Considerata l'esigenza di sostituire il dott. Convenevole nella carica di capo dell'Ufficio stralcio per la liquidazione delle suddette Associazioni sindacali per essere egli stato chiamato a prestare la propria opera presso un Organismo internazionale;

Decreta:

A decorrere dal 30 aprile 1963 il dott. Salvatore Leto, ispettore generale dei ruoli dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è nominato, in sostituzione del dott. Matteo Convenevole, capo dell'Ufficio stralcio per la liquidazione delle Confederazioni dei lavoratori dell'industria, dei lavoratori dell'agricoltura, dei lavoratori del commercio, dei lavoratori delle aziende del credito e assicurazione, nonchè delle Federazioni nazionali già aderenti alle Confederazioni medesime.

Roma, addì 30 aprile 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(4549)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1963.

Approvazione di una modifica di condizioni particolari di polizza, presentata dalla Compagnia di assicurazioni di Milano, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni di Milano, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni particolari di polizza per l'aumento periodico dei capitali assicurati con la polizza originaria;

Decreta:

Sono approvate secondo il testo debitamente autenticato le condizioni particolari di polizza per l'aumento periodico dei capitali assicurati con la polizza originaria, presentate dalla Compagnia di assicurazioni di Milano, con sede in Milano.

Roma, addì 6 maggio 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(4356)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 9 maggio 1963.

Proroga della gestione commissariale del comune di Sala Consilina.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 febbraio 1963 venne sciolto il Consiglio comunale di Sala Consilina il quale si era dimostrato incapace di assicurare un efficiente governo del civico Ente, omettendo di ottemperare, nonostante la formale diffida della Prefettura, al fondamentale adempimento di legge dell'approvazione del bilancio preventivo, sin quasi alla scadenza dell'esercizio finanziario.

Alla scadenza del periodo di tre mesi, previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, la situazione del comune di Sala Consilina richiede che l'Amministrazione straordinaria venga prorogata.

Sono, infatti, in corso di esame da parte del commissario straordinario alcuni importanti problemi la cui soluzione appare indirizzata verso prossime conclusioni e che, sotto ogni aspetto, è consigliabile siano realizzate dal commissario stesso.

D'altra parte, l'approssimarsi dei lavori agricoli stagionali in cui è impegnata parte della popolazione locale, rende opportuno differire la consultazione elettorale per la rinnovazione del Consiglio comunale.

Attesi tali motivi, ho ritenuto, con l'unito provvedimento, di dover prorogare di tre mesi, la gestione commissariale del comune di Sala Consilina.

Salerno, addì 9 maggio 1963

Il prefetto: GERLINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 febbraio 1963, con il quale si è proceduto allo scioglimento del Consiglio comunale di Sala Consilina e alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del vice direttore di ragioneria rag. Pasquale Aiello;

Considerato che con il 18 maggio 1963 verrà a scadere il termine di tre mesi, previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148:

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e di cui fa parte integrante, venga prorogata di tre mesi;

Visto l'art 323 del citato testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Visto l'art 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dal testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Sala Consilina è prorogata di tre mesi, a decorrere dal 19 maggio 1963.

Salerno, addì 9 maggio 1963

Il prefetto: GERLINI

(4858)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Marcetelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1963 il comune di Marcetelli (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.343.579, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4403)

Autorizzazione al comune di Latera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963 il comune di Latera (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 693.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4404)

Autorizzazione al comune di Graffignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963 il comune di Graffignano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.905.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4405)

Autorizzazione al comune di Civitella d'Agliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963 il comune di Civitella d'Agliano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4406)

Autorizzazione al comune di Civitacastellana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963 il comune di Civitacastellana (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4407)

Autorizzazione al comune di Cellere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963 il comune di Cellere (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4408)

Autorizzazione al comune di Celleno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963 il comune di Celleno (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.130.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4409)

Autorizzazione al comune di Castel Sant'Elia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963 il comune di Castel Sant'Elia (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.984.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4410)

Autorizzazione al comune di Bolsena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963 il comune di Bolsena (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.630.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4411)

Autorizzazione al comune di Rotonda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963 il comune di Rotonda (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4412)

Autorizzazione al comune di San Vito Chietino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963 il comune di San Vito Chietino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.811.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4413)

Autorizzazione al comune di Palmi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963 il comune di Palmi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 290.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4414)

Autorizzazione al comune di Antrodoco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963 il comune di Antrodoco (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.281.996, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4415)

Autorizzazione al comune di Casaprota ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963 il comune di Casaprota (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.283.156, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4416)

Autorizzazione al comune di Bassano di Sutri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963 il comune di Bassano di Sutri (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.990.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4417)

Autorizzazione al comune di San Lorenzello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963 il comune di San Lorenzello (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4418)

Autorizzazione al comune di San Leucio del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963 il comune di San Leucio del Sannio (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.220.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4419)

Autorizzazione al comune di Moiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963 il comune di Moiano (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.380.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4420)

Autorizzazione al comune di Reino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963 il comune di Reino (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4421)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 94

Corso dei cambi del 17 maggio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,27	621,30	621,32	621,32	621,25	621,28	621,32	621,25	621,28	621,30
$ Can.	576,46	576,35	576,15	576,20	574,75	576,35	576,30	576,45	576,30	576,30
Fr. Sv.	143,71	143,78	143,805	143,785	143,75	143,74	143,79	143,70	143,75	143,78
Kr. D.	89,94	89,95	89,97	89,925	89,95	89,94	89,925	89,95	89,94	89,94
Kr. N.	86,94	86,94	86,98	86,94	86,90	86,94	86,95	86,95	86,94	86,94
Kr. Sv.	119,70	119,75	119,75	119,77	119,70	119,73	119,76	119,70	119,73	119,72
Fol.	172,81	172,82	172,85	172,845	172,85	172,82	172,85	172,77	172,80	172,80
Fr. B.	12,46	12,462	12,4625	12,46	12,46	12,46	12,4625	12,46	12,46	12,46
Franco francese	126,79	126,795	126,81	126,79	126,75	126,79	126,80	126,78	126,79	126,79
Lst.	1739,73	1739,25	1739,50	1739,45	1739 —	1739,60	1739,40	1739,55	1739,60	1739,25
Dm. occ.	155,87	156 —	156,05	155,985	156 —	155,94	155,98	155,90	155,94	156 —
Scell. Austr.	24,04	24,05	24,045	24,05	24 —	24,05	24,048	24,95	24,04	24,04
Escudo Port.	21,68	21,68	21,7225	21,685	21,70	21,68	21,69	21,67	21,68	21,68

Media dei titoli del 17 maggio 1963

Rendita 5 % 1935	106,475
Redimibile 3,50 % 1934	92,675
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,95
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,725
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,875
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,425
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	101,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,775
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,35

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 maggio 1963

1 Dollaro USA	621,32
1 Dollaro canadese	576,25
1 Franco svizzero	143,787
1 Corona danese	89,925
1 Corona norvegese	86,945
1 Corona svedese	119,765
1 Fiorino olandese	172,847
1 Franco belga	12,461
1 Franco francese	126,795
1 Lira sterlina	1739,425
1 Marco germanico	155,982
1 Scellino austriaco	24,049
1 Escudo Port.	21,687

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Abilitazione di aziende di credito

Si rende noto che, con decreti ministeriali in data 8 maggio 1963 l'Istituto bancario romano e la Banca popolare di Spoleto sono stati abilitati a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 10 della legge 12 agosto 1957, n. 752.

Il direttore generale: GRECO

(4710)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale maternità ed infanzia ad accettare alcuni legati

Con decreto ministeriale n. 300.8/61519 del 27 aprile 1963 l'Opera nazionale maternità ed infanzia è stata autorizzata ad accettare i legati disposti a favore dell'Opera nazionale maternità ed infanzia (Federazione provinciale di Cagliari) dal dott. Salvatore Scema e dalla di lui sorella signorina Santina Scema, rispettivamente con testamento olografo 5 gennaio 1950, pubblicato il 5 luglio 1955 per atto del notar Efisio Congiu di Ales (Cagliari) e con testamento pubblico 9 giugno 1962 per atto del notar Arturo Saba di Cagliari, relativi a complessive L. 37.562.289 di cui L. 26.552.289 per beni immobili e lire 11.010.000 per beni liquidi.

(4082)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per l'ammissione alla 1ª classe dell'Accademia navale di Livorno per l'anno accademico 1963-1964

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1953, n. 412, che approva lo statuto dell'Accademia navale;
Vista la legge 10 ottobre 1950, n. 877;
Vista la legge 21 luglio 1961, n. 685;

Decreta:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto per l'anno 1963-64 un concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale di centotrentanove allievi ufficiali da assegnare:
95 al Corpo di Stato Maggiore;
22 al Corpo del genio navale;
22 al Corpo delle Armi navali.
Il concorso comprende:
a) una visita medica;
b) un esame psicotecnico;
che verranno effettuati nel periodo agosto-settembre-1ª decade di ottobre 1963, ed ai quali potranno presentarsi i giovani in possesso dei requisiti di cui all'art. 2;
c) gli esami di ammissione che consistono di:
1) una prova scritta ed orale di matematica;
2) una prova scritta (tema di italiano) ed orale (storia e geografia) di cultura generale;
3) una prova facoltativa di lingue estere.

Agli esami di ammissione, che avranno luogo nel mese di ottobre 1963, saranno ammessi i concorrenti che avranno superato la visita medica e l'esame psicotecnico e che avranno già conseguito, nella prima o nella seconda sessione di esami, uno dei titoli di studio previsti dall'art. 2, lettera *D*.

Art. 2.

Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

Sono ammessi al concorso i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

A	siano nati in data posteriore al 31 dicembre 1942;
B	siano celibi o vedovi senza prole;
C	siano dotati di sviluppo organico e attitudine psicofisica necessari alla vita di mare in base alle condizioni specificate nel capitolo III;
D	abbiano già conseguito o conseguano nella seconda sessione di esami 1963 uno dei seguenti titoli di studio: diploma di maturità classica; diploma di maturità scientifica; diploma di Istituto tecnico nautico; diploma di Istituto tecnico industriale; diploma di Istituto tecnico per geometri;
E	abbiano il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela, per contrarre l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi;
F	abbiano tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglie di cui è accertata l'onorabilità a giudizio del Ministero della difesa-Marina;
G	non siano stati espulsi da istituti di educazione dello Stato; nè abbiano per qualunque motivo già cessato di appartenere all'Accademia navale; nè siano stati rinviati dai precedenti concorsi per insufficienza in attitudine professionale o per non aver superato l'esame psicotecnico o in base al primo comma dell'art. 6 del presente decreto.

L'ammissione dei giovani che si trovino già alle armi è subordinata al nulla osta della forza armata di appartenenza.

Possono altresì partecipare al concorso sottufficiali, sergenti e sottocapi volontari di carriera della Marina militare in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto, salvo il limite di età, il quale è elevato di cinque anni. Il personale in parola è esonerato dalle funzioni del grado per tutta la durata della permanenza in Accademia, ed è soggetto ai doveri degli altri allievi.

Art. 3.

Domanda provvisoria

La domanda provvisoria di partecipazione al concorso dovrà essere avanzata da chi esercita la patria potestà o la tutela e indirizzata al Comando dell'Accademia navale di Livorno.

Essa verrà inoltrata a mezzo raccomandata direttamente al Comando dell'Accademia navale di Livorno e dovrà pervenire a quel Comando entro il 1° ottobre 1963.

Potrà essere sostituita da un telegramma - (indirizzo: Marinaccad - Livorno).

Il personale militare presenterà la domanda provvisoria al Comando da cui dipende.

I Comandi che ricevono domande di sottufficiali, sergenti e sottocapi della Marina militare, esprimeranno su di esse il proprio parere e le inoltreranno al Comando dell'Accademia navale tramite la Direzione generale del C.E.M.M. Questa respingerà le domande di coloro che non abbiano riportato la classifica di « ottimo » nelle note caratteristiche durante il servizio da sottufficiale e da sottocapo o che abbiano comunque commesso gravi mancanze durante il predetto servizio.

Art. 4.

Domanda definitiva e relativa documentazione

La domanda definitiva di partecipazione al concorso dovrà essere indirizzata al Comando dell'Accademia navale di Livorno, redatta in carta da bollo da L. 200, sottoscritta dal padre o dalla madre se vedova, o se il padre è assente dall'Italia (in questo caso dovranno essere indicati i motivi dell'assenza e la di lui residenza), o dal tutore.

Tale domanda dovrà essere consegnata dai concorrenti all'atto della presentazione alla visita medica, unitamente a tre fotografie, come specificato al successivo art. 7.

All'atto della presentazione per sostenere gli esami di ammissione di cui all'art. 9 i concorrenti dovranno presentare la seguente documentazione:

1	documento comprovante che il concorrente possiede uno dei titoli di studio di cui alla lettera D) dell'art. 2 del presente decreto. Il titolo di studio originale può essere sostituito provvisoriamente da un certificato in carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Istituto medio superiore; dal certificato devono anche risultare le votazioni riportate nelle singole materie e la sessione di esami nella quale il titolo di studio è stato conseguito. Il diploma originale dovrà essere immancabilmente presentato all'atto della promozione alla 2ª classe;
2	estratto per riassunto dell'atto di nascita del concorrente su carta da bollo da L. 200, più i diritti di segreteria comunale;
3	certificato di cittadinanza italiana del concorrente in carta da bollo da L. 200, più i diritti di segreteria, rilasciato, in data non anteriore al 1° ottobre 1963 dal Comune di residenza;
4	certificato generale del casellario giudiziario in carta da bollo da L. 200, rilasciato, in data non anteriore al 1° ottobre 1963, dalla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione il giovane è nato, ovvero dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, se il concorrente è nato all'estero;
5	atto di assenso del padre, o, in sua mancanza della madre, ovvero in mancanza di entrambi, del tutore per contrarre a tempo debito l'arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, redatto dal sindaco secondo il modello n. 66 annesso al regolamento sul reclutamento dell'Esercito;
6	dichiarazione in carta da bollo da L. 200, del genitore o tutore, di sottostare senza riserve alle disposizioni amministrative specificate nel presente decreto. I tutori dovranno inoltre inviare un certificato della competente autorità giudiziaria comprovante la loro qualità. La dichiarazione di cui sopra, dovrà essere autenticata da un notaio e registrata all'Ufficio del registro.
7	certificato di stato libero del concorrente, in carta semplice, rilasciato in data non anteriore a tre mesi dal giorno di presentazione della domanda definitiva.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata ad altra Amministrazione o, per altri concorsi, all'Amministrazione della Marina militare.

I soli orfani di guerra sono autorizzati a presentare tutti i documenti in carta semplice anzichè in carta da bollo.

I documenti presentati dai candidati ammessi all'Accademia si intendono acquisiti agli atti di ufficio per comprovare la regolarità dell'ammissione stessa. I diplomi originali di studio potranno essere restituiti solo ove gli interessati lascino l'Istituto. I documenti dei giovani che si ritirino dal concorso o che, per qualsiasi motivo, non conseguano l'ammissione, saranno restituiti agli interessati.

Art. 5.

Partecipazione al concorso dei cittadini italiani residenti all'estero

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare la domanda provvisoria di cui all'art. 3 alle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, i quali:

a) cureranno l'istruttoria delle domande anche dal punto di vista della raccolta delle notizie riservate sulla onorabilità dei concorrenti e delle famiglie;

b) faranno pervenire vistate al Comando dell'Accademia navale, entro il 1° ottobre 1963, le predette domande provvisorie unitamente ad un programma particolareggiato delle materie relative al titolo di studio che i concorrenti hanno conseguito o che prevedono di conseguire, aggiungendo una esplicita dichiarazione dalla quale risulti a quali successivi corsi di studio dà adito, nello Stato in questione, il titolo presentato.

Il Consiglio degli studi dell'Accademia navale, sentito se del caso il Ministero degli affari esteri, deciderà caso per caso circa la validità del titolo di studio sopracitato ai fini dell'ammissione al concorso.

Onde evitare un doppio viaggio ai concorrenti residenti all'estero, la visita medica e l'esame psicotecnico avranno luogo, solo per essi, subito prima degli esami di ammissione; la data esatta della presentazione a Livorno sarà tempestivamente comunicata dal Comando Accademia, insieme con la conferma della validità del titolo di studio.

Ricevuta tale comunicazione le predette autorità diplomatiche:

c) visteranno la domanda definitiva e i documenti richiesti dall'art. 4, che dovranno essere esibiti dai concorrenti all'atto della loro presentazione a Livorno per la visita medica;

d) disporranno l'inoltro dei concorrenti a Livorno per la visita medica fornendoli dei documenti di viaggio necessari.

Le spese di viaggio sono a carico dei concorrenti sia per recarsi a Livorno che per ritornare al proprio domicilio all'estero, in caso che non superino il concorso.

Per il viaggio nel territorio italiano i concorrenti potranno fruire delle facilitazioni di cui all'art. 14.

Art. 6.

Esclusione e rinvio dal concorso

Il Ministero si riserva facoltà di escludere dal concorso o di allontanare dall'Accademia navale, in qualsiasi momento durante lo svolgimento del concorso stesso, quei giovani la cui appartenenza all'Istituto fosse giudicata comunque inopportuna.

Nessun obbligo incombe al Ministero di comunicare i motivi di tale esclusione.

Saranno inoltre esclusi dal concorso su deliberazione del Comando dell'Accademia navale:

a) i giovani che non presentassero entro i termini stabiliti dagli articoli 3 e 4 la domanda provvisoria e quella definitiva con i relativi documenti;

b) i giovani che non si presentassero alla visita medica entro i termini del successivo art. 7;

c) i giovani che non si trovassero presenti al momento dell'appello per le varie operazioni di concorso.

CAPITOLO II

SVOLGIMENTO DEL CONCORSO

Art. 7.

Visita medica

1) La visita medica ha lo scopo di accertare se il concorrente è in possesso dei requisiti fisici indicati al capitolo III del presente decreto. Essa verrà effettuata da una Commissione unica nominata dal Ministero.

2) La visita medica avrà luogo a Livorno, presso l'infermeria dell'Accademia navale, nel periodo agosto-settembre-1ª decade di ottobre 1963.

Ad essa saranno convocati tutti i concorrenti che avranno presentato la domanda provvisoria, indipendentemente dall'avere o meno conseguito il titolo di studio. Sarà tenuto conto, qualora specificato nella domanda provvisoria, dell'eventuale necessità di preparazione agli esami di riparazione per stabilire le date di convocazione.

I concorrenti dovranno presentarsi nella sede predetta alle ore 7,30 del giorno che verrà loro comunicato.

I concorrenti che alla mezzanotte del giorno 5 ottobre 1963 non avessero ricevuta alcuna comunicazione al riguardo, sono tenuti a chiedere telegraficamente notizie al Comando Accademia entro il giorno 6 ottobre 1963.

I concorrenti dovranno presentarsi alla visita medica muniti della domanda definitiva di cui all'art. 4, della carta d'identità e di fotografia (senza cartoncino), in tre esemplari, formato tessera, a mezzo busto su sfondo chiaro, con scritto in basso (in calligrafia chiara) nome, cognome e paternità del concorrente. Nessun'altra legalizzazione deve essere apposta sulla fotografia.

3) La Commissione per la visita medica è costituita come segue:

un capitano di vascello, presidente;

l'ufficiale superiore direttore del Servizio sanitario dell'Accademia navale, membro;

due ufficiali superiori medici della Marina militare, membri;

un ufficiale medico della Marina militare, membro e segretario.

4) Il verdetto della Commissione è inappellabile e sarà comunicato al concorrente al termine degli accertamenti clinici.

I concorrenti dichiarati inidonei verranno esclusi dal concorso e rinviati al loro domicilio.

I concorrenti che presentino infermità od imperfezioni suscettibili di rapida guarigione, come specificato nell'art. 21, verranno dichiarati condizionatamente idonei e ammessi al concorso.

Art. 8.

Esame psicotecnico

I concorrenti risultati idonei alla visita medica inizieranno il giorno seguente l'esame psicotecnico consistente nella somministrazione di prove intese ad accertare il livello intellettuale e le qualità attitudinali e caratterologiche della loro personalità.

Al termine dell'esame psicotecnico i concorrenti saranno tutti rinviati al proprio domicilio in attesa di conoscere il risultato dell'esame stesso che sarà loro successivamente comunicato.

I concorrenti che non avranno superato l'esame psicotecnico saranno esclusi dal concorso; i concorrenti che supereranno l'esame psicotecnico saranno successivamente convocati per sostenere gli esami di ammissione (vedi art. 9.).

Art. 9.

Esami di ammissione

L'Accademia navale convocherà i concorrenti risultati idonei alla visita medica ed all'esame psicotecnico, ai primi di ottobre 1963 per sostenere gli esami di ammissione. I concorrenti dovranno consegnare i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 4 e porteranno seco il vestiario necessario per il periodo degli esami: tale vestiario sarà specificato dal Comando dell'Accademia.

Gli esami di ammissione consistono nelle seguenti prove:

a) *Prova scritta di matematica.* — La prova consisterà in un esercizio di algebra e in un esercizio di trigonometria, uguali per tutti i concorrenti, vertenti sugli argomenti indicati all'art. 27 per il programma dell'esame orale e scelti dalla Commissione riunita, immediatamente prima della dettatura.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di tavole logaritmiche.

Durata dell'esame' 4 ore.

I membri della Commissione non assegneranno voto, ma annoteranno a parte le proprie considerazioni.

b) *Prova scritta di cultura generale.* — Verrà assegnato un tema di cultura generale unico per tutti i concorrenti; il tema sarà scelto dalla Commissione riunita, immediatamente prima della dettatura. Qualunque nozione storica, letteraria, filosofica, geografica, sarà riferita ai programmi di insegnamento degli Istituti di istruzione media superiore.

La prova scritta di cultura generale dovrà consentire alla Commissione di esprimere un esatto giudizio sulle doti culturali del concorrente in merito a padronanza e proprietà linguistica, attitudine a esprimere le proprie idee in forma semplice e chiara, ~~maturità di pensiero, vastità di cognizioni e~~ facilità di sintesi e di ragionamento.

Durata dell'esame: 6 ore.

I membri della Commissione non assegneranno voto, ma annoteranno a parte le proprie considerazioni.

Disposizione comuni alle prove scritte di matematica e di cultura generale

L'originale e la copia delle prove scritte di matematica e di cultura generale saranno redatte su appositi fogli di carta portanti il timbro ufficiale dell'Istituto. L'angolo superiore destro di ogni foglio sarà gommato. Il concorrente apporrà all'angolo il proprio nome e cognome; quindi lo piegherà e salderà in modo che il nome e cognome non siano visibili.

L'apertura della parte gommata avverrà prima dell'inizio delle prove orali.

c) *Prova orale di matematica.* — Vedi all'art. 27 il programma d'esame.

Durata minima dell'esame: 20 minuti.

Dopo ogni esame orale di matematica la Commissione, basandosi sui risultati della prova scritta e della prova orale, procederà a determinare l'idoneità del candidato con votazione segreta; stabilitasi l'idoneità o meno del candidato, ciascun membro assegnerà un punto compreso tra 20 e 10 ventesimi nei casi di idoneità oppure un punto compreso tra 9 e zero ventesimi nei casi di non idoneità; la media dei punti assegnati costituirà il punto unico dell'esame scritto e orale di matematica.

d) *Prova orale di cultura generale (storia e geografia).* — Vedi all'art. 28 il programma d'esame.

Durata dell'esame: 20 minuti.

Dopo ogni esame orale di cultura generale la Commissione, basandosi sui risultati della prova scritta e della prova orale, procederà a determinare l'idoneità del candidato con votazione segreta; stabilitasi l'idoneità o meno del candidato, ciascun membro assegnerà un punto compreso tra 20 e 10 ventesimi nei casi di idoneità oppure un punto compreso tra 9 e zero ventesimi nei casi di non idoneità; la media dei punti assegnati costituirà il punto unico dell'esame scritto e orale di cultura generale.

e) *Prova orale facoltativa di lingue estere.* — Il concorrente dovrà dar prova di conoscere la lingua in maniera da parlarla e da scriverla correntemente.

Durata minima dell'esame: 15 minuti.

Dopo ogni esame la Commissione procederà a determinare l'idoneità del candidato con votazione segreta; stabilitasi l'idoneità o meno del candidato, ciascun membro assegnerà un punto compreso tra 20 e 10 ventesimi nei casi di idoneità oppure un punto compreso tra 9 e zero ventesimi nei casi di non idoneità; le media dei punti assegnati costituirà il punto di esame.

f) *Le prove orali si svolgeranno alla presenza di almeno altri due concorrenti.*

Art. 10.

Commissioni per gli esami

Le Commissioni per le prove di esame, una per la matematica, una per la cultura generale ed una per le lingue, saranno nominate dal Ministero. Ciascuna di esse sarà composta come segue:

un capitano di vascello, presidente (unico per le tre Commissioni);

un capitano di vascello o capitano di fregata, vice presidente che sostituirà il presidente in caso di assenza o di impedimento;

ufficiali e professori civili, membri.

Esse risulteranno composte complessivamente di 5 o 7 membri.

segretario (senza voto): un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero difesa-Marina, con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Art. 11.

Ordine di classificazione

I concorrenti che avranno superato favorevolmente gli esami obbligatori, coloro cioè che in ciascuno di essi avranno riportato un punto non inferiore a 10/20 saranno ordinati in una unica graduatoria definitiva degli idonei, in base alla somma dei seguenti punti espressi in ventesimi:

~~*a*) punto riportato nella prova di matematica;~~

b) punto riportato nella prova di cultura generale;

c) mezza unità di punto per ciascuna lingua facoltativa nella quale il concorrente abbia conseguito la idoneità con un punto superiore a 15/20.

A parità di punteggio la precedenza in classifica sarà data agli orfani di guerra, successivamente ai provenienti dalla Scuola militare « Nunziatella » ed a parità di requisiti avranno la precedenza i più giovani.

Art. 12.
Assegnazione ai vari Corpi

Sulla base della graduatoria definitiva degli idonei di cui al precedente art. 11, il Comando dell'Accademia navale, presi gli ordini dal Ministero difesa-Marina, procederà con scelta insindacabile alla assegnazione definitiva dei concorrenti nei tre Corpi di Stato Maggiore, Genio navale ed Armi navali.

In tale scelta, basata sui requisiti fisici, sulla classificazione psicotecnica e sul posto di merito conseguito nella graduatoria definitiva degli idonei del concorso sarà anche tenuto conto del desiderio espresso nella domanda definitiva.

Art. 13.
Accettazione ed ammissione definitiva dei concorrenti

I primi concorrenti nell'ordine di classificazione per ciascuno dei tre Corpi, Stato Maggiore, Genio navale ed Armi navali, fino al raggiungimento del numero dei posti messi a concorso, saranno accettati quali allievi della 1ª classe del corso normale dell'Accademia navale. I concorrenti accettati entreranno nell'Istituto appena proclamati i risultati del concorso. Gli eccedenti, anche se idonei, saranno restituiti alle famiglie.

I concorrenti definitivamente ammessi al corso saranno nominati ufficiali al termine del corso normale, a norma dello statuto dell'Accademia navale e in relazione alla situazione organica dei rispettivi Corpi di appartenenza.

Art. 14.
Disposizioni amministrative

1) Le spese che i concorrenti dovranno sostenere:

a) per recarsi dalla loro residenza a Livorno;

b) per rientrare alla loro residenza dopo la visita medica e l'esame psicotecnico;

c) per ritornare in Accademia per sostenere gli esami;

d) per rientrare alla loro residenza qualora non ammessi alla 1ª classe,

sono a loro carico.

E' concesso però il beneficio della riduzione a tariffa militare sul biglietto di prima classe.

A tale scopo i concorrenti possono rivolgersi ai Comandi di Marina od alle Capitanerie di porto più vicini alla loro residenza, od alle Stazioni carabinieri del luogo di residenza, i quali, previo esame dei documenti comprovanti la partecipazione degli interessati al concorso, rilasceranno lo scontrino ed il foglio di viaggio per la sola andata.

Tale beneficio è esteso anche ai concorrenti residenti all'estero i quali per ottenere la riduzione per il viaggio dal confine fino a Livorno si rivolgeranno alle autorità di frontiera.

2) L'Accademia navale provvederà per l'alloggio ed il vitto per la durata della visita medica, dell'esame psicotecnico e degli esami di concorso. I concorrenti dovranno però essere provvisti del denaro occorrente per il loro ritorno in famiglia, rimanendo escluso qualsiasi intervento dell'Accademia navale per i giovani che risultino sprovvisti di mezzi di viaggio.

3) I concorrenti che tornano in Accademia per sostenere gli esami dovranno depositare la somma di L. 5.000 (cinquemila) che costituirà una scorta intangibile per l'eventuale ritorno in famiglia. La somma predetta sarà passata al fondo privato per i giovani che avranno vinto il concorso.

4) Sono a carico delle famiglie le spese eventualmente incontrate per l'acquisto di specialità medicinali, per consulti o per intervento operatorio, anche se, per ragioni di urgenza, il Comando dell'Accademia abbia disposto il ricovero in clinica e l'intervento operatorio da parte di specialisti civili.

Art. 15.
Riepilogo delle pratiche che il concorrente deve svolgere

1) Inviare (in modo che pervenga al più presto e comunque non oltre il 1° ottobre 1963) la domanda provvisoria al Comando dell'Accademia navale (art. 3);

2) Presentarsi in tempo al Comando di Marina od alla Capitaneria di porto più vicini, od alla Stazione carabinieri del luogo di residenza, per farsi rilasciare i documenti di viaggio (art. 14);

3) Presentarsi in orario a Livorno per la visita medica portando seco la domanda definitiva di cui all'art. 4, le tre fotografie e la carta d'identità (art. 7);

4) Presentarsi nuovamente a Livorno, quando convocato dal Comando dell'Accademia navale, per sostenere gli esami di ammissione (ai primi di ottobre 1963) portando seco i documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 4 ed il vestiario (art. 9).

Per i concorrenti residenti all'estero valgono le disposizioni particolari di cui all'art. 5.

CAPITOLO III

REQUISITI FISICI PER L'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA NAVALE

Art. 16.
Generalità

L'attitudine fisica necessaria a stabilire l'idoneità per l'ammissione, è determinata, con giudizio inappellabile, da una Commissione medica (vedi art. 7), sulla guida dell'« Elenco delle imperfezioni ed infermità esimenti dal servizio o determinanti la ridotta attitudine nella Marina militare », vigente all'atto del concorso, nonchè in base alle seguenti istruzioni speciali che si trascrivono per opportuna conoscenza.

Art. 17.
Esame somatico

1) Trattandosi di giovani che pur trovandosi in avanzato stadio di sviluppo non lo hanno ancora raggiunto completamente, il giudizio di idoneità deve essere fondato sui caratteri somatici già manifesti di costituzione sana e robusta e di struttura armonica.

Fermo restando la valutazione obiettiva dell'armonia dello sviluppo corporeo, il minimo di statura ed il perimetro toracico debbono essere rispettivamente:

per i giovani che non hanno ancora compiuto il 18° anno: statura m. 1,61, perimetro toracico m. 0,80; per i giovani che non hanno ancora compiuto il 19° anno: statura m. 1,62, perimetro toracico m. 0,81; per i giovani che hanno già compiuto il 19° anno: statura m. 1,63, perimetro toracico m. 0,82.

In ogni caso il perimetro toracico ed il peso corporeo dovranno essere proporzionati alla statura.

2) I concorrenti riconosciuti di buona costituzione possono essere dichiarati idonei anche quando:

a) abbiano perduto al massimo quattro denti, sempre però convenientemente sostituiti con solida e moderna protesi in modo da non turbare la masticazione e la fonazione;

b) posseggano otto denti superficialmente cariati ed opportunamente otturati;

c) come condizioni intermedie sono tollerate: la mancanza di tre denti e la carie superficiale di altri due, o la mancanza di due denti e la carie superficiale di altri sei, sempre però che i denti mancanti siano sostituiti da adatta protesi e quelli cariati opportunamente otturati.

3) Saranno causa di non idoneità, invece, anche se non raggiungono i limiti e le condizioni prescritte dall'« Elenco delle infermità » della Marina militare:

a) tutte le manifestazioni morbose che, pur non avendo raggiunto un grado tale da essere motivo di inabilità al servizio militare, costituiscano un manifesto esponente di speciali malattie costituzionali, incompatibili con il servizio di ufficiale di Marina;

b) tutti i difetti scheletrici (mancanza di dita o falangi, accorciamenti di arti, asimmetrie, ecc.) che producano disturbi funzionali anche lievi o che costituiscano solo un'appariscente deformità;

c) l'arresto di un testicolo nel canale inguinale;

d) la pressione arteriosa omerale che superi i 140 mm. di Hg. per la massima ed i 95 mm. di Hg. per la minima;

e) le infermità e le imperfezioni fisiche per le quali l'« Elenco delle infermità » prescrive, per l'accertamento definitivo nei militari ed iscritti di leva, la rivedibilità o l'osservazione in ospedale militare.

Art. 18.
Esame oculistico

Tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga ed incerta cura e gli strabismi manifesti, sono causa di non idoneità.

I requisiti visivi minimi per l'ammissione al corso allievi ufficiali di Stato Maggiore sono i seguenti:

a) visus naturale 9/10 binoculare con 7/10 all'occhio peggiore;

b) normalità delle seguenti funzioni dell'organo visivo: senso luminoso, senso di profondità, equilibrio muscolare, campo visivo, senso cromatico accertato cn le tavole pseudoisocromatiche di Stilling.

Previa paralisi dell'accomodazione saranno accertate le condizioni del fondo oculare e lo stato diottrico.

Sono motivo di esclusione: la presenza di lesioni dei mezzi diottrici e del fondo oculare, la ipermetropia semplice superiore a 1,5 diottrie, gli astigmatismi di qualunque specie e grado, fatta esclusione dell'astigmatismo fisiologico e l'anisometropia superiore a 1/2 diottria.

Per i concorrenti al corso allievi ufficiali del Genio navale e Armi navali il visus deve essere uguale almeno a 10/10 in un occhio e a 7/10 nell'altro, dopo corretto con lenti tollerate l'eventuale vizio di refrazione, che non dovrà superare i seguenti limiti:

a) miopia e ipermetropia: 3 diottrie anche in un solo occhio;

b) astigmatismo regolare miopico o ipermetropico: 3 diottrie in uno degli assi principali, anche in un solo occhio;

c) astigmantismo misto: 3 diottrie quale somma dello astigmatismo miopico ed ipermotropico, anche in un solo occhio;

d) l'anisometropia sferica o astigmatica: 2 diottrie.

Il senso cromatico, accertato con le lane, deve essere normale.

Saranno sottoposti ad esame schiascopico, in paralisi accomodativa, solo quei concorrenti che siano al limite della idoneità o nei quali si sospetti uno spasmo accomodativo.

Art. 19.

Esame otorinolaringoiatrico

E' richiesta una completa integrità anatomica e funzionale dell'apparato otorinolaringologico.

L'acuità auditiva verrà determinata audiometricamente e la soglia minima non dovrà essere superiore, di massima, ai 20 decibels da 125 Hz a 6.000 Hz ed a 25 decibels per le frequenze superiori.

Sono causa d'inabilità, fra l'altro:

a) tutte le malattie organiche anche di un solo orecchio, ed i loro esiti, che compromettano l'integrità dell'organo;

b) le imperfezioni o gli esiti di malattie croniche del rino-faringe che inducano gravi deformità o disturbi funzionali;

c) l'ipertrofia notevole delle tonsille, specie quando esse vengano reciprocamente a contatto nei movimenti di contrazione del faringe;

d) l'ipertrofia della tonsilla faringea con segni di linfatismo o di adenoidismo;

e) i disturbi della parola anche se lievi (balbuzie, dislalia, disartria).

Art. 20.

Altri esami

L'idoneità fisica viene giudicata anche in base al risultato degli esami di laboratorio collaterali più comuni (esami radiologici, esame d'urina, ecc.).

Art. 21.

Idoneità condizionata

Le infermità o le imperfezioni che, pur costituendo motivi di inabilità, siano, con cure mediche o chirurgiche, suscettibili di pronta guarigione, potranno non essere motivo di esclusione.

In tali casi sarà emesso giudizio di « idoneità condizionata ». Il giudizio definitivo di idoneità sarà espresso dal capo servizio sanitario dell'Istituto prima dell'ammissione definitiva in Accademia e sarà subordinato al buon esito delle cure mediche o chirurgiche a cui il concorrente si sarà sottoposto per suo conto.

Art. 22.

Perdita della idoneità fisica

Durante il concorso potranno essere rinviati dall'Accademia quei concorrenti che rivelino malattie non manifeste né diagnosticabili all'atto della visita medica o quelle alterazioni che possano sorgere in prosieguo di tempo, tali da pregiudicare la efficienza fisica richiesta a chi debba prestare un lungo servizio nella Marina militare.

CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO

Art. 23.

Allievi della 1ª e 2ª classe

Ai sensi della legge 10 ottobre 1950, n. 877, agli allievi della 1ª e 2ª classe del corso normale si applica il seguente trattamento economico:

1) Sono a totale carico dello Stato le spese concernenti il mantenimento degli allievi, e cioè:

a) la somministrazione del vitto in Accademia e durante i periodi di imbarco;

b) la somministrazione in uso degli effetti di vestiario. Al termine della 2ª classe, detti effetti possono essere lasciati, in tutto o in parte, agli allievi, ad esclusivo giudizio del Comando dell'Istituto;

c) la somministrazione di medicinali, escluse le specialità;

d) le cure medico-chirurgiche, per interventi operatori e per degenza e consulti, se l'infermità sia dipendente da causa di servizio, fatta eccezione per le particolari prestazioni richieste dalle famiglie;

e) la concessione di una indennità giornaliera intangibile, da destinarsi, alla fine del 2° anno di corso, esclusivamente all'acquisto del corredo da aspirante.

Detta indennità non è dovuta per i corsi che si ripetono.

2) Sono a carico delle famiglie:

a) le « spese ordinarie », concernenti l'acquisto di libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria, nonchè la manutenzione del vestiario.

I libri di testo e gli oggetti di cancelleria acquistati come sopra restano di proprietà degli allievi. Libri ed oggetti forniti in più restano, invece, di proprietà dell'Accademia con facoltà, da parte del Comando, di lasciarli agli allievi, in tutto, o in parte, al termine della 2ª classe.

L'importo delle « spese ordinarie » è diviso in quote trimestrali, da corrispondersi anticipatamente, alle seguenti scadenze:

1° novembre - 1° febbraio - 1° maggio - 1° agosto.

Per l'anno accademico 1963-64 l'ammontare delle « spese ordinarie » è fissato in L. 48.000, pari a quote trimestrali di L. 12.000 ciascuna.

Eventuali variazioni che dovessero essere apportate per l'anno successivo, saranno tempestivamente notificate alle famiglie;

b) le « spese straordinarie », riferentisi:

al pagamento di specialità medicinali, cure dentarie, prestazioni e cure medico-chirurgiche speciali richieste dalle famiglie degli allievi; al pagamento di cure medico-chirurgiche, interventi operatori, degenze e consulti, se l'infermità non sia dipendente da causa di servizio, anche se per ragioni di urgenza il Comando dell'Accademia abbia disposto il ricovero in clinica con l'intervento operatorio da parte di specialisti civili;

al rinnovamento di capi di corredo, divenuti inservibili per lungo uso o per incuria dell'allievo;

all'acquisto di strumenti scientifici, regoli-calcolatori, compassi e di oggetti vari per gli studi facoltativi, richiesti dall'allievo e autorizzati dalle famiglie;

al pagamento di rotture e perdite di materiale per negligenza; devono essere rimborsate al Comando dell'Accademia entro un mese dalla data dell'invito dell'estratto conto.

Data la natura speciale ed il carattere eventuale ed occasionale di tali spese, non è possibile precisarne l'importo, la cui entità è comunque subordinata, fra l'altro, alla cura con la quale l'allievo terrà il proprio corredo, gli oggetti a lui affidati, ed al rispetto che egli dimostrerà verso gli arredi, oggetti, libri e i locali nei quali egli vive;

c) le « spese di carattere personale » motivate dalle minute esigenze personali degli allievi e da fronteggiare con denaro fornito agli allievi stessi dalle rispettive famiglie.

In rapporto a tali spese, il Comando dell'Istituto non interviene se non per esercitare la necessaria opera di controllo.

Le rimesse di denaro relative alle spese di cui trattasi dovranno essere inviate mediante versamento sul conto corrente

postale n. 22/11371 intestato all'Accademia navale - Servizio di commissariato, e non dovranno eccedere la somma che sarà comunicata dal Comando all'inizio di ogni anno accademico;

d) il « deposito cauzionale » consistente nel versamento della somma intangibile di L. 10.000 — da effettuare all'atto dell'ammissione definitiva — a garanzia della liquidazione dei conti, in caso di rinvio dall'Istituto, per qualsiasi motivo.

Tale somma verrà restituita al termine della 4ª classe e ad esami superati — o all'atto del ritiro o rinvio dell'allievo — previa deduzione di quanto ancora eventualmente dovuto all'Accademia navale a qualsiasi titolo.

Art. 24.

Effetti del mancato pagamento delle spese a carico delle famiglie

Con la dichiarazione prescritta dall'art. 4 n. 6, i genitori o tutori degli allievi s'intendono vincolati al pagamento delle spese previste dal presente decreto e, in generale, di tutte quelle di cui gli allievi possono risultare debitori verso l'Amministrazione dell'Accademia.

Incorre nel rinvio dall'Istituto l'allievo la cui famiglia lasci passare due mesi dalla scadenza dei versamenti prescritti senza effettuarli, o che trascuri per un uguale periodo di tempo, di soddisfare i conti personali.

Quanto sopra non limita l'azione che l'Accademia può promuovere per il ricupero dei suoi crediti.

Art. 25.

Liquidazione dei conti

1) Nei riguardi degli allievi che, per qualsiasi motivo, cessino definitivamente di far parte dell'Accademia, si applicano le disposizioni che seguono:

a) le quote di indennità giornaliera già maturate saranno versate in Tesoreria, a favore dell'Erario;

b) i genitori o tutori dovranno soddisfare gli obblighi assunti verso l'Amministrazione, liquidando immediatamente:

le spese ordinarie per tutto il trimestre in corso;

le spese straordinarie sostenute per conto dell'allievo fino alla data della sua partenza dall'Accademia;

c) gli allievi dovranno restituire i libri e le pubblicazioni ricevute dall'Accademia navale in aggiunta alla normale dotazione, nonchè tutti gli effetti di corredo; potranno essere lasciati all'allievo gli effetti personali che, ad esclusivo giudizio dell'Istituto, risultassero strettamente necessari per effettuare il viaggio di ritorno in famiglia;

d) gli strumenti di studio e di lavoro e ogni altro effetto prelevato a pagamento rimarrà di proprietà dell'allievo soltanto se il relativo acquisto sia stato già saldato all'atto della partenza e la famiglia abbia liquidato ogni pendenza amministrativa con l'Istituto.

2) Continuano ad applicarsi integralmente le disposizioni stabilite dai precedenti articoli nei riguardi degli allievi che:

siano inviati in licenza straordinaria per qualunque motivo;

rimangano assenti dall'Istituto per motivi di salute;

fruiscano di licenza ordinaria o di brevi licenze concesse dal regolamento dell'Istituto.

Art. 26.

Aspiranti

Gli allievi che hanno superato gli esami della 2ª classe ed hanno riportato la sufficienza in attitudine professionale, sono nominati aspiranti con diritto agli assegni del grado, per la 3ª e la 4ª classe.

L'importo degli assegni sarà accantonato ed amministrato dal Comando dell'Istituto che lo devolverà:

alle spese di mantenimento;

alle spese generali, nella misura che sarà stabilita anno per anno dal Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro;

riparazioni corredo, acquisto libri e dispense, oggetti di cancelleria, medicinali (escluse le specialità), lavatura e stiratura biancheria;

alla sostituzione di effetti di vestiario ed al completamento del corredo da ufficiale;

alle stesse eventuali spese straordinarie, riportate per gli allievi all'art. 23;

al fondo privato per spese personali.

In caso di prolungamento della permanenza in Accademia di aspiranti soggetti ad esami di riparazione, tirocini particolari o comunque a ritardi nell'uscita dall'Istituto, gli assegni suddetti continueranno ad essere conteggiati ed accreditati per le finalità predette.

Gli assegni non competono agli aspiranti ripetenti; le famiglie saranno chiamate a sostenere l'onere della loro permanenza nell'Istituto.

All'atto dell'uscita dall'Accademia navale la differenza attiva, risultante tra gli assegni accantonati e le spese di cui al 2° capoverso, sarà corrisposta all'aspirante in sede di liquidazione del suo conto personale. Nel caso in cui gli assegni non risultassero sufficienti a coprire le spese stesse, la differenza dovrà essere versata dalla famiglia.

CAPITOLO V

PROGRAMMA DEGLI ESAMI ORALI DI AMMISSIONE

Art. 27.

Esame orale di matematica

Programma di algebra:

Calcolo dei monomi e polinomi razionali, interi e delle frazioni algebriche.

Identità ed equazioni. Principî della teoria delle equazioni.

Riduzioni di un'equazione di 1° grado.

Numeri reali assoluti. Uguaglianze, disuguaglianze, operazioni razionali su di esse. Radice N.ma nel campo dei numeri reali assoluti (radice aritmetica). Calcolo dei radicali.

Numeri reali relativi. Radicali nel campo reale. Disuguaglianze fra valori assoluti. Disuguaglianze fra numeri reali (relativi).

Rappresentazione geometrica dei numeri reali.

Equazione di secondo grado. Relazione fra i coefficienti e le radici di una equazione di secondo grado. Regola dei segni di Cartesio.

Equazioni riducibili al 2° grado. Equazioni irrazionali.

Trinomio di 2° grado. Diseguazioni di 1° e 2° grado, frazionarie, irrazionali.

Principi generali sui sistemi di equazioni. Esempi semplici di sistemi di equazioni di grado superiore al primo.

Problemi di applicazione dell'algebra alla geometria.

Potenza con esponente razionale dei numeri reali positivi.

La funzione per a positivo. Curva esponenziale. Equazione esponenziale.

Logaritmi dei numeri reali e positivi; definizione e proprietà.

Teoremi relativi alle operazioni sui logaritmi.

Progressioni aritmetiche e geometriche.

Programma di trigonometria piana:

Misura degli archi e degli angoli, coordinate sopra la retta, la circonferenza e nel piano.

Definizioni delle funzioni circolari, loro periodicità e variazione.

Relazioni fra le funzioni circolari di archi supplementari, complementari, ecc.

Relazioni fra le funzioni circolari di uno stesso arco. Valori delle funzioni circolari e di alcuni archi.

Riduzione al primo quadrante. Uso delle tavole trigonometriche.

Formule di addizione, di duplicazione, di bisezione e di prostaferesi.

Verifica di identità trigometriche e risoluzioni di equazioni trigonometriche.

Relazione tra gli elementi di un triangolo rettangolo e risoluzione dei triangoli rettangoli.

Il teorema dei seni e il teorema di Carnot. Formule di Delambre, di Briggs e di Nepero.

Risoluzione dei triangoli non rettangoli. Area di un triangolo.

Applicazione della trigonometria ai più semplici problemi pratici.

Programma di geometria:

Luoghi geometrici (asse di segmento, bisettrice di un angolo). Punti notevoli di un triangolo.

Angoli alla circonferenza.

Arco capace di un angolo dato. Quadrangoli inscrittibili e circoscrittibili.

Equivalenza piana. Teoremi di Pitagora e di Euclide. Teorema di Pitagora generalizzato. Grandezze geometriche. Grandezze continue. Rapporti fra grandezze. Proporzioni. Teorema

di Talete e sue applicazioni. Triangoli e poligoni simili. Inscrizione del decagono, del pentagono e del pentadecagono regolare nella circonferenza.

Rettificazione della circonferenza e quadratura del cerchio. Il numero « p greco ».

Teoria della misura e applicazione dell'algebra alla geometria.

Rette e piani nello spazio. Ortogonalità e parallelismo.

Diedri, triedri, triedri polari. Proprietà delle facce e dei diedri di un triedro.

Eguaglianza diretta e inversa. Casi di eguaglianza dei triedri.

Prismi, parallelepipedi, piramidi, cilindri, coni, sfere.

Aree e volumi di cilindri, coni, sfere, fusi e spicchi sferici, calotte, zone e segmenti sferici.

Per la preparazione si consigliano i seguenti testi editi dall'Accademia navale:

TOGNETTI: *Geometria;* FEDERIGHI: *Algebra;* AGOSTINI: *Trigonometria.*

I concorrenti potranno richiedere tali testi al Comando dell'Accademia navale che provvederà ad inviarli contrassegno; il costo è di lire 800 per il volume di algebra, lire 800 per quello di geometria, lire 2000 per quello di trigonometria..

Art. 28.

Esame orale di cultura generale

Programma di storia:

I. - Origini del Risorgimento Italiano - La Restaurazione e la Santa Alleanza - Le società segrete - Primi moti liberali, particolarmente in Italia - Rivolgimenti europei del 1830-31.

II. - Giuseppe Mazzini e la sua azione politica - Vincenzo Gioberti e il federalismo - Altre correnti politiche in Italia - Riforme e statuti - Rivoluzioni europee del 1848.

III. - L'Italia nel biennio 1848-1849 e la prima guerra di indipendenza . Il decennio di raccoglimento: 1849-1859 - L'opera di Cavour - La seconda guerra d'indipendenza italiana e la spedizione dei Mille.

IV. - L'Italia dalla proclamazione del nuovo Regno al 1866 - La terza guerra d'indipendenza - La questione romana - Prime colonie - La conquista della Libia.

V. - La Francia sotto Napoleone III - Formazione della unità germanica - Gli Stati Uniti e la guerra di secessione - La questione d'Oriente e la formazione degli Stati balcanici.

VI. - La politica delle grandi potenze mondiali dopo il Congresso di Berlino - Ideologie e movimenti sociali - Espansione coloniale - Politica economica e coloniale inglese - L'Estremo oriente, Cina, Giappone, Russia, Spagna e Stati Uniti.

VII. - La Prima Guerra Mondiale: cause, neutralità e intervento dell'Italia - Operazioni militari nei primi due anni di guerra; le grandi offensive austro-tedesche del 1916-1917.

VIII. - La Prima Guerra Mondiale: l'ultimo anno, la pace - Il nuovo assetto politico dell'Europa - Il problema coloniale del dopoguerra: colonie, protettorati, mandati.

IX. - Il periodo fra le due grandi guerre - La trasformazione dell'impero coloniale inglese in Commonwealth - Il prodigioso sviluppo economico degli Stati Uniti - Le divisioni dell'Europa - Il tentativo nazista - La guerra d'Etiopia - La guerra di Spagna - L'inizio della Seconda Guerra Mondiale.

Programma di geografia:

1) *Elementi di geografia matematica.* - I corpi celesti - Sole e sistema solare - La Terra: forma, dimensioni, movimenti - La misura del tempo - Calendari. Orientamento - Coordinate geografiche. Elementi di cartografia.

2) *Elementi di geografia fisica.* - Lineamenti generali del globo terracqueo - La morfologia terrestre. Elementi di Litologia e di Geologia. Il mare e i suoi fenomeni. L'atmosfera e i suoi fenomeni. Le acque continentali.

3) *Elementi di geografia biologica ed antropica.* - La distribuzione delle piante e degli animali sulla superficie terrestre. L'uomo sulla terra. Le grandi scoperte geografiche. Il clima e le principali regioni climatiche. Le basi geografiche dell'utilizzazione del suolo. La distribuzione degli uomini e l'utilizzazione del suolo. I sistemi di coltivazione - Bonifiche e irrigazioni. I vari mezzi di comunicazione e i loro rapporti con le condizioni geografiche. L'evoluzione storica del traffico I vari sistemi di trasporto. Le comunicazioni marittime. Le grandi correnti del traffico oceanico. - I grandi porti e la loro struttura geografica ed economica - Le principali marine del mondo - I passaggi obbligati del commercio mondiale. Cenno sulle comunicazioni stradali, ferroviarie ed aeree..

4) *Geografia dell'Italia.* - Profilo geografico dell'Italia con particolare riguardo ai mari e alle coste. Clima, vegetazione - Coltivazioni - Allevamento - Risorse del sottosuolo - Economia industriale - Comunicazioni. Elementi di geografia politica.

5) *Europa.* - Caratteristiche generali e principali aspetti fisici antropici ed economici. Gli Stati mediterranei - L'Inghilterra - La Germania - La Russia sovietica. Gli Stati scandinavi - I Paesi Bassi.

6) *Asia.* - Caratteri generali - Lineamenti orografici e morfologici - Idrografia, clima e vegetazione. Asia russa - Cina - Giappone - India - Packistan - Indonesia - Stati del Medio Oriente.

7) *Africa.* - Caratteri generali: morfologia e rilievo - Idrografia, clima e vegetazione - Africa Mediterranea - Africa Orientale - Sud Africa - Congo.

8) *America settentrionale e centrale.* - Caratteri generali, morfologia e rilievo - Idrografia, clima e vegetazione. Canadà - Stati Uniti - Messico.

9) *America meridionale.* - Caratteri generali e morfologia - Idrografia, clima e vegetazione. Brasile - Argentina - Venezuela - Gli Stati Andini.

10) *Oceania.* - Caratteri generali e morfologia - Idrografia, clima e vegetazione. L'Australia - La Nuova Zelanda.

11) *Le regioni polari.* - Caratteri generali - Regioni polari artiche - L'Antartide.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 febbraio 1963

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1963
Registro n. 38 *Difesa-Marina, foglio n.* 219

(4378)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per esami a tredici posti di vice ufficiale idraulico in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 21 ottobre 1957, n. 1080, istitutiva del ruolo degli ufficiali idraulici (carriera di concetto);

Vista la legge 10 luglio 1960, n. 724, concernente la perequazione dei ruoli organici della carriera di concetto del Ministero dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539 (mutilati e invalidi civili);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sul citato statuto degli impiegati civili dello Stato;

Ritenuta la necessità di bandire un concorso per esami a posti di vice ufficiale idraulico in prova nella carriera di concetto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tredici posti di vice ufficiale idraulico in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto;

L'Amministrazione, inoltre, si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di geometra;
diploma di perito industriale;
diploma di perito agrimensore,

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici Direzione generale degli affari generali e del personale Div. 2ª, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico sul certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'Istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio di residenza sia avvenuto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare che, in caso di nomina, accetterà la residenza assegnatagli dall'Amministrazione.

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età indicato nel successivo art. 4 dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al medesimo art. 4.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'Ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nè di quelle con firma non autenticata o non recanti il visto ai sensi dei precedenti comma.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predetto limite massimo di 32 anni è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943; per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine e da territori esteri;

c) per gli alto-atesini o persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo, Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate o siano reduci dalla prigionia, sempreché abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ed, inoltre, che non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

2) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sul sopra indicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

3) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

4) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 45 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra e per servizio, o di mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o di mutilato per fatti di guerra, o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare e abbiano conseguito promozioni per merito di guerra detto limite di età è elevato a 39 anni;

5) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Art. 7.

L'Amministrazione si riserva di provvedere di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una orale sulle materie appresso elencate.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

Per sostenere le prove i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di ogni altro, di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un mese;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una Amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto.

I documenti di cui alle lettere *b*) *c*) *d*) *e*) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 10.

La Commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto fra gli impiegati delle carriere direttive della Amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore generale, e da altri quattro membri, due dei quali professori di istituto di istruzione secondaria di 2° grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame, e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione, con qualifica non inferiore a ingegnere superiore.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Div. 2ª, Sez. 3ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla Direzione generale medesima, i documenti che ritengano necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina e di cui intendano avvalersi.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e assimilati, dei decorati al valor militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918, la dichiarazione di cui alla circolare n. 588, contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare 1922, in carta bollata. Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-1918, proveranno tale circostanza mediante la presentazione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata dalle autorità marittime competenti;

b) gli alto-atesini i documenti di rito;

c) gli ex legionari fiumani, il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta bollata;

d) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata;

e) gli ex combattenti della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani - combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137, 19 marzo 1948, n. 241, e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93 a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito e quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

f) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

g) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-1918 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

h) i mutilati e gli invalidi per servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

i) gli orfani dei caduti della guerra 1915-1918, o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, un certificato su carta bollata, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ad assistenza degli orfani di guerra;

l) i figli dei mutilati e degli invalidi per la guerra 1915-1918 e per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-1943 o per la guerra di liberazione, oppure per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, la dichiarazione mod. 69, rilasciata in bollo, dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

m) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione della Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

n) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove e nubili) dei caduti nella guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-1943 o nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione o dei caduti per fatti di guerra o

per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

o) *i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla* Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

p) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

q) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

r) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata;

s) i coniugati ed i vedovi con prole lo stato di famiglia su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

t) i mutilati o invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Art. 13.

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti, in carta da bollo secondo le vigenti disposizioni:

1) *estratto dell'atto di nascita*, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica notarile, con firma del notaio debitamente legalizzata, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato medico, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune e contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue ai sensi della legge 25 luglio 1956, *n. 837*.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se lo aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue *condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni* dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i vincitori del concorso.

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare:

copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

b) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

c) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva; certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se lo aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i *documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo*, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 14.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) del precedente art. 13 e alla lettera c) dell'art. 12 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al secondo comma del predetto art. 13.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Art. 15.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione 2ª Sezione 3ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'Amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 16.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'Amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 13 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera degli ufficiali idraulici.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo con lo stipendio iniziale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 19.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'articolo 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 20.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 gennaio 1963

Il Ministro: SULLO

PROGRAMMA DI ESAME

Le prove scritte vertono nelle seguenti materie:

1) compilazione di relazioni;

2) aritmetica ed algebra elementare inclusa la risoluzione delle equazioni di secondo grado ad una incognita; geometria elementare piana e solida, con funzioni trigonometriche piane, teoria dei logaritmi ed uso delle tavole;

3) disegno topografico planimetrico ed altimetrico - disegno di opere d'arte elementari di carattere idraulico - compilazione degli allegati grafici e analitici di un progetto.

Le prove orali vertono sulle precedenti materie nonchè sulle seguenti altre:

4) regole generali e metodi speciali per la buona esecuzione dei diversi lavori idraulici in terra, in legname e murari; requisiti dei materiali da costruzione;

5) istrumenti topografici, loro correzione ed uso dei rilievi planimetrici ed altimetrici, tracciamento di campagna;

6) organizzazione del servizio di vigilanza e di guardia lungo i corsi d'acqua classificati di 2ª categoria; provvedimenti immediati da prendersi in caso di dissesti prodotti dalle piene;

manufatti regolatori di un fiume e di una bonifica;

7) metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità;

8) norme legislative e regolamentari di polizia fluviale e sulle opere idrauliche e di bonifica; leggi e regolamenti sui servizi dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici e nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

9) norme contenenti la disciplina della circolazione stradale (decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1958, n. 956);

10) nozioni di statistica.

Roma, addì 12 gennaio 1963

Il Ministro: SULLO

(3410)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Nomina della Commissione di esami del concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 25 agosto 1962, con il quale è indetto un concorso, per esami e per titoli, a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1962, registro n. 42 Difesa-Aeronautica, foglio n. 191;

Decreta:

E' nominata la sottonotata Commissione esaminatrice del concorso a venticinque posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico:

ten. gen. C.S.A. s.p.e. Lo Monaco Tomaso, presidente;

magg. gen. C.S.A. s.p.e. Leo Giuseppe, membro per la patologia speciale chirurgica;

col. C.S.A. s.p.e. Paganelli Alessio, membro per la chirurgia di urgenza e pronto soccorso;

ten. col. C.S.A. s.p.e. Lalli Giuseppe, membro per la patologia speciale medica;

prof. Bufano Michele, membro per la clinica medica;

prof. Gigante Domenico, membro per la medicina di urgenza;

prof. Imperati Luigi, membro per la clinica chirurgica;

prof. Scavo Emanuele, membro per l'anatomia chirurgica;

prof. Cimmino Aldo, membro per l'igiene;

col. C.S.A. s.p.e. Ciucci Domenico, membro aggiunto per la lingua tedesca;

ten. col. C.S.A. s.p.e. Scano Aristide, membro aggiunto per la medicina Aeronautica e spaziale;

ten. col. AA.ru. s.p.e. Burdi Felice, membro aggiunto per la lingua spagnola;

Cap. C.S.A. s.p.e. Meinieri Giorgio, membro aggiunto per le lingue inglese e francese;

cons. 1ª classe dott. Gramegna Luigi, segretario.

Ai suddetti verranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte di conti per la rgistrazione.

Roma, addì 28 marzo 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1963
Registro n. 20 Difesa-Aeronautica, foglio n. 256

(4876)

Nomina della Commissione esaminatrice del concorso a trentasei posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti speciale.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 11 luglio 1962, n. 11919, con il quale è indetto un concorso per esami e per titoli a trentasei posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale, registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1962, registro n. 33 Difesa-Aeronautica, foglio n. 81;

Decreta:

E' nominata la sottonotata Commissione esaminatrice del concorso a trentasei posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale:

Presidente:
Gen. B.A. s.p.e. De Vito Giovanni.

Membri:
Ten. col. AA.rn. s.p.e. Notarangelo Vincenzo;
Ten. col. AA.rn. s.p.e. Lombardo Natale;
Ten. col. AA.rn. s.p.e. Ruggeri Leopoldo;
Ten. col. AA.rn. s.p.e. Piccirilli Luigi.

Segretario:
Cons. 1ª classe dott. Ugento Franco.

Ai suddetti verranno corrisposti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 marzo 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1963
Registro n. 20 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 171

(4875)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso a centododici posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, centrale e periferico, carriera direttiva.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1962, registro n. 21, foglio n. 47, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 12 dicembre 1962, con il quale è stato indetto un concorso per esami a centododici posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura centrale e periferico, carriera direttiva;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica in data 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a centododici posti di ispettore aggiunto nel ruolo superiore dell'agricoltura di cui al decreto indicato nelle premesse e costituita come segue:

Presidente:
Fanelli dott. Gaetano, consigliere di Stato.

Componenti:
Grimaldi prof. Achille, ordinario di agronomia nella Università di Perugia;
Perini prof. Dario, ordinario di economia e politica agraria nell'Università di Pisa;
Salerno prof. Angelo, direttore dell'Istituto sperimentale zootecnico di Roma;
Marcolini dott. Enzo, ispettore generale.

Segretario
Arpino dott. Giuseppe, consigliere di 2ª classe.

Ai predetti spettano i compensi ed i rimborsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 aprile 1963

Il Ministro: RUMOR

Registrato alla Corte dei conit, addì 26 aprile 1963
Registro n. 9 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 261. — ANGELINI

(4686)

Diario delle prove scritte di esame del concorso a centododici posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, centrale e periferico, indetto con decreto ministeriale 27 settembre 1962.

Le prove scritte del concorso a centododici posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura, centrale e periferico, carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 27 settembre 1962, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 12 dicembre 1962, avranno luogo in Roma, piazzale Guglielmo Marconi n. 6, nei giorni 6, 7 e 8 giugno 1963, con inizio alle ore 8,30.

(4896)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Revoca del concorso per titoli ed esami a trecentotrentasei posti di ufficiale telefonico di 3ª classe della carriera esecutiva del personale specializzato dei servizi telefonici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, bandito con decreto ministeriale 19 ottobre 1959.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1959, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 28 giugno 1960, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a trecentotrentasei posti di ufficiale telefonico di 3ª classe della carriera esecutiva del personale specializzato dei servizi telefonici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto che avverso detto decreto l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra ha prodotto ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento per violazione di legge;

Visto che il Consiglio di Stato, sezione VI, con ordinanza in Camera di consiglio del 28 settembre 1960, su richiesta della ricorrente, ha ordinato la sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato;

Considerata, comunque, l'opportunità di far cessare la materia del contendere con la revoca del citato decreto ministeriale 19 ottobre 1959;

Decreta:

Il decreto ministeriale 19 ottobre 1959, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a trecentotrentasei posti di ufficiale telefonico di 3ª classe della carriera esecutiva del personale specializzato dei servizi telefonici della Azienda di Stato per i servizi telefonici, è revocato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1963

Il Ministro RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1963
Registro n. 11 *Uff. risc. poste, foglio n.* 206 — ANSALONE

(4877)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERAMO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Teramo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 3 dicembre 1962, n. 4075, con il quale è stato indetto il concorso, per titoli ed esami, a tre posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1962 e precisamente ai posti di ostetrica condotta dei comuni di Arsita (condotta unica), Civitella del Tronto (terza condotta), Roseto degli Abruzzi (prima condotta);

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visti gli atti relativi ai lavori della citata Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle partecipanti al concorso di cui in narrativa, risultate idonee:

1.	Addari Imelde	punti	51,924	su 100
2.	Chiodi Elda	»	50,736	»
3.	Cavallari Maria Grazia	»	50,576	»
4.	Massi Marina	»	49,103	»
5.	Cannita Maria Giuditta	»	46,667	»
6.	Rapagnani Italia	»	46,434	»
7.	Urbani Anna Rubina	»	46,065	»
8.	Furia Anna Maria	»	45,491	»
9.	Verticelli Concetta	»	45,463	»
10.	Di Gaetano Giuseppina	»	45,265	»
11.	Giannascoli Ada	»	43,507	»
12.	Croce Lavinia	»	39,091	»
13.	Dionisi Ennia	»	37,691	»
14.	Di Luca Anna Giuseppina	»	37,638	»
15.	Venturi Olga	»	36,255	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi lègale della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio ed in quello dei Comuni interessati.

Teramo, addì 29 aprile 1963

Il medico provinciale: DI MEGLIO

IL MEDICO PROVINCIALE DI TERAMO

Visto il proprio decreto in data odierna, n. 1291, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami a tre posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1962 di cui al bando 3 dicembre 1962, n. 4075; e precisamente ai posti di ostetrica condotta dei comuni di Arsita (condotta unica), Civitella del Tronto (terza condotta), Roseto degli Abruzzi (prima condotta);

Viste le domande presentate dalle candidate nelle quali vengono indicate le sedi in ordine di preferenza;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate, comprese nella graduatoria di merito del concorso di cui in narrativa, sono dichiarate vincitrici del posto a fianco di ciascuna di esse indicato:

1) Addari Imelde: Civitella del Tronto (terza condotta);
2) Chiodi Elda: Roseto degli Abruzzi (prima condotta);
3) Cavallari Maria Grazia: Arsita (condotta unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio ed in quelle dei Comuni interessati.

Teramo, addì 29 aprile 1963

Il medico provinciale: DI MEGLIO

(4646)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASTI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Asti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 284, in data 6 febbraio 1963, con il quale venivano assegnate ai candidati vincitori le condotte mediche vacanti nei Comuni della provincia di Asti al 30 novembre 1959;

Visto che il sindaco di Montafia con lettera n. 566, del 19 aprile 1963, hà comunicato che il dott. Galeazzi Caterino ha lasciato la condotta consorziale di Montafia-Capriglio per assumere servizio in altra sede;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del concorrente che segue immediatamente nella graduatoria ed ha indicato la suddetta sede in ordine di preferenza;

Visti il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Soria Alcide è dichiarato vincitore della condotta medica del Consorzio Montafia-Capriglio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Asti, addì 3 maggio 1963

Il medico provinciale: CERRITO

(4336)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Caserta

Il medico provinciale rende noto che con proprio decreto, in data 12 aprile 1963, n. 10717, è stata apportata modifica al precedente decreto n. 10716 del 14 dicembre 1962, nel senso che:

l'ostetrica Antonietta Marseglia viene dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Caianello in luogo dell'ostetrica Antonietta Chioccarelli, esplicitamente rinunciataria;

l'ostetrica Ebe Benedetti viene dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Carinola fraz. Casale, in luogo dell'ostetrica Antonietta Iennaco implicitamente rinunciataria per non aver accettato la condotta nel termine prescritto;

l'ostetrica Bruna Sferragatta viene dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Roccaromana in luogo dell'ostetrica Antonietta Marseglia, esplicitamente rinunciataria;

l'ostetrica Concetta Cerbo viene dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Rocchetta e Croce in luogo dell'ostetrica Ebe Benedetti, esplicitamente rinunciataria.

(4337)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.